

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

83.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUSTAVO MINERVINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE PAOLO ENRICO MORO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		FRACANZANI CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	19, 20, 23, 26, 28
MINERVINI GUSTAVO, <i>Presidente</i>	3	MORO PAOLO ENRICO	27
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		SARTI ARMANDO	15, 20, 23, 26
Disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la « Monte titoli SpA » (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (3069-bis)	3	USELLINI MARIO	20
MINERVINI GUSTAVO, <i>Presidente</i>	3, 13, 14, 15 20, 21, 22, 23, 26, 27	VISENTINI BRUNO, <i>Ministro delle finanze</i>	13 14, 15
ALPINI RENATO	21, 22, 24, 26	Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
BIANCHI DI LAVAGNA VINCENZO, <i>Relatore</i>	3, 14 15, 20, 22, 23, 24	Senatori DELLA PORTA ed altri: Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra (<i>Approvata, in un testo unificato, dal Senato</i>) (3668);	

IX LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

PAG.	PAG.
RIGHI ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, concernente il riordino delle pensioni di guerra (441);	ROSINI ed altri: Norme per la rivalutazione dei trattamenti pensionistici di guerra (2119);
FIORI: Norme concernenti il riordino della legislazione pensionistica di guerra (583);	FORMICA ed altri: Modifiche ed integrazioni alla vigente normativa in materia di pensioni di guerra (2192);
FIORI: Provvedimenti perequativi in favore dei titolari di pensioni indirette e di trattamenti economici di reversibilità, per il definitivo rassetto giuridico ed economico della normativa in materia di pensioni di guerra (928);	FERRARI MARTE ed altri: Rivalutazione dei trattamenti pensionistici di guerra (2386);
BAGHINO ed altri: Modifiche ed integrazioni alle disposizioni vigenti in materia di trattamento giuridico ed economico per i titolari del diritto alla pensione di guerra (1165);	RAVASIO ed altri: Adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra (2470) 29
CIOCIA ed altri: Modifiche ed integrazioni alle disposizioni vigenti in materia di trattamento giuridico ed economico nei confronti dei titolari del diritto alla pensione di guerra (1391);	MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i> . . . 29, 33, 47
	BRUZZANI RICCARDO 31
	FIORI PUBLIO, <i>Relatore</i> 30, 33, 47
	PIRO FRANCO 32
	RAVAGLIA GIANNI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 46
	ROSINI GIACOMO 33
	RUBINACCI GIUSEPPE 31
	Votazioni segrete:
	MINERVINI GUSTAVO, <i>Presidente</i> 29
	MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i> 47

La seduta comincia alle 14,10.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Azzaro e Degenaro sono sostituiti rispettivamente dai deputati Carelli e Laganà.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la « Monte Titoli SpA » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3069-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la « Monte titoli SpA », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta dell'11 luglio 1985.

Ricordo che, nella seduta del 16 aprile scorso, erano stati presentati, a nome del Comitato ristretto, alcuni emendamenti al disegno di legge n. 3069-bis e che il relatore, sempre a nome del Comitato, aveva chiesto un rinvio della discussione onde tradurre quegli emendamenti in un nuovo testo.

L'onorevole Bianchi di Lavagna ha facoltà di riferire sui lavori svolti dal Comitato ristretto.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA, *Relatore*. Il testo del disegno di legge che

è mio compito portare oggi alla vostra attenzione — su mandato dell'apposito Comitato ristretto — tende ad introdurre nel nostro ordinamento giuridico — disciplinandone il funzionamento — un sistema di amministrazione accentrata dei valori mobiliari.

L'obiettivo che in questo modo si intende perseguire è quello di favorire la circolazione delle azioni, delle obbligazioni e dei valori mobiliari in genere, contribuendo anche da questo versante a quel processo di modernizzazione del mercato mobiliare al quale hanno concorso — durante la nona legislatura — una serie di altri provvedimenti, primo fra tutti la legge 4 giugno 1985, n. 281, che ha riformato alcune regole di funzionamento della CONSOB.

Con il provvedimento in esame prosegue, dunque, il lavoro del Parlamento inteso a dare attuazione ad alcune delle indicazioni emerse nelle due indagini conoscitive svolte dalle Camere: quella, meno recente, svolta dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato sul « Funzionamento delle borse valori in Italia » (VII Legislatura); e quella « sul funzionamento della Consob » conclusa dalla nostra Commissione nell'estate del 1984.

La attivazione del « sistema Montetoli » costituiva una delle proposte formulate nel documento conclusivo (punto 4. 9) approvato dalla nostra Commissione nella seduta plenaria del 25 luglio 1984.

La ragione di fondo che sta alla base delle nostre iniziative è quella di rendere sempre più facile ed immediato l'incontro tra il risparmio delle famiglie e le imprese, così da consentire alle prime una più diretta partecipazione — in termini di rendimento ed in termini di rischio — ai benefici dello sviluppo delle imprese; a queste ultime la acquisizione di quote cre-

scenti di capitale di rischio. Si creano in questo modo le premesse per poter finanziare la nuova fase di sviluppo che il Paese sembra destinato a vivere e che costituisce una delle condizioni essenziali per affrontare quella « questione occupazione » che rappresenta, per unanime giudizio, la più drammatica emergenza del nostro tempo.

Collocata all'interno di un processo legislativo che ha obiettivi così rilevanti, la legge istitutiva della Montetitoli è stata interpretata dal Comitato ristretto, dal relatore, e credo sarà interpretata dalla intera Commissione, non come una delle tante leggi di settore che il Parlamento è sollecitato a varare, ma come un intervento importante — anche se ovviamente parziale — attraverso il quale continua a prendere corpo e consistenza l'autonoma iniziativa legislativa delle Camere nel settore dei valori mobiliari e dei loro mercati.

Come si è già in parte accennato l'idea di fondo del progetto è quella di dettare le regole di funzionamento di un sistema centralizzato di custodia e amministrazione dei valori mobiliari operante presso un unico depositario — la Monte Titoli SpA — che custodirà i relativi certificati.

La finalità del provvedimento in esame è quella di contribuire ad eliminare la circolazione materiale dei titoli, non di pervenire alla soppressione giuridica dei certificati.

Solo impropriamente la legge potrebbe perciò qualificarsi come « legge sulla dematerializzazione » dei valori mobiliari; questi, infatti, continueranno ad esistere nella loro materialità cartacea sia presso la Monte Titoli (opportunamente raggruppati) sia presso i privati, sia presso quei depositari professionali che riterranno di non valersi, in tutto o in parte, della facoltà di sub-deposito di cui all'articolo 2. 1 del provvedimento.

Le norme in discussione si differenziano dunque dai sistemi introdotti in anni recenti in altri Paesi, quali la Francia e la Danimarca, ove si è definitivamente superato il documento rappresentativo del diritto di partecipazione, di credito, ecc..

In tali Paesi, infatti, la relativa posizione giuridica può risultare solo dall'iscrizione presso gli enti (ex) emittenti o presso gli intermediari autorizzati alla tenuta di contabilità particolari.

Oltre che per questo elemento (permanenza dei certificati), il sistema italiano si differenzia dagli altri che si sono citati perché in detti ordinamenti l'accesso al « sistema » è obbligatorio. La dematerializzazione infatti non consente alternative — per chi voglia assumere la qualità di socio, obbligazionista ecc. — rispetto alla iscrizione nei registri. Il sistema Monte Titoli, al contrario, non esclude ed anzi è compatibile (vedi ad esempio l'articolo 4. 1) con la circolazione dei titoli al di fuori di esso. Punti di contatto rispetto a detti sistemi si rinvengono invece nel metodo di trasferimento dei diritti attraverso scritturazioni contabili che realizzano le cosiddette operazioni di giro.

Il « sistema » viene costruito dalla legge intorno alla figura giuridica del « deposito ».

Con più esattezza la attivazione e il funzionamento del « sistema » presuppone due contratti di deposito.

Il primo è quello che viene posto in essere tra il possessore dei valori mobiliari (azioni, obbligazioni, altri titoli, altri valori mobiliari) e gli operatori professionali su titoli.

Questo contratto di deposito si caratterizza dunque:

sotto il profilo del suo « oggetto » per riferirsi ad « azioni quotate nei mercati regolamentati e altri valori mobiliari » determinati da apposito Regolamento approvato dalla CONSOB;

sotto il profilo « soggettivo » per avere quali contraenti: in veste di « depositante », il possessore dei valori mobiliari; ed in veste di « depositari », « aziende ed istituti di credito », « agenti di cambio », « altri depositari individuati » da apposito Regolamento della CONSOB.

Questo contratto di deposito si configura come un classico « deposito regolare »; il depositario non ha la facoltà di disporre e di servirsi nel proprio interes-

se dei beni che ne costituiscono l'oggetto; il depositante ha diritto alla restituzione delle « medesime cose depositate » (almeno fino al momento in cui il depositario non si sarà avvalso della facoltà di sub-deposito di cui si dirà in appresso).

Rispetto a questo « primo » contratto di deposito, l'articolo 2 del disegno di legge prevede che esso attribuisca « al depositario la facoltà di procedere al sub-deposito dei titoli stessi presso la Monte Titoli SpA »;

che la clausola relativa alla facoltà di sub-deposito debba essere specificamente approvata per iscritto.

Questa duplice previsione costituisce una importante modificazione rispetto al testo approvato dal Senato che conteneva una autorizzazione *ex lege* alle aziende di credito e agli agenti di cambio a procedere al sub-deposito presso la Montetitoli.

A tale impostazione — che pure era giustificata dalla circostanza che col sub-deposito permangono « le obbligazioni inerenti al rapporto di deposito » e comunque il depositante non perde nessuna delle facoltà a lui pertinenti *ex titolo* — si è preferita quella che impone l'inserimento di apposita clausola (da approvarsi espressamente) nel contratto di deposito, in modo che il depositante ne abbia piena conoscenza.

L'inserimento di tale clausola non rende automatica la costituzione del sub-deposito perché con essa si dà al depositario una semplice facoltà.

Il secondo contratto di deposito è quello che ha quale depositario la « Montetitoli ».

Sotto il profilo « oggettivo », il sub-deposito riguarda gli stessi tipi di valori mobiliari che possono formare oggetto del contratto di deposito, per così dire, originario.

Sotto il profilo « soggettivo », il sub-deposito presenta sul versante del soggetto « depositario » la Montetitoli. Sul versante dei soggetti depositanti, possono intervenire nel rapporto solo le « aziende ed istituti di credito », gli agen-

ti di cambio e altri depositari individuati da apposito regolamento della Consob.

La logica del sistema esclude che quali depositanti possano intervenire nel contratto i soggetti possessori dei valori mobiliari.

La disciplina giuridica data al contratto di « sub-deposito » esclude che il depositante abbia diritto ad ottenere la restituzione dei medesimi beni depositati: a norma dell'articolo 4, 1° comma, infatti, il depositante « può chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli in deposito presso la Montetitoli ».

È questa una conseguenza del fatto — di cui si dirà meglio più oltre — che il « sistema » si fonda — come precisa l'articolo 1 del disegno di legge — sul « criterio della fungibilità dei valori ».

La disciplina giuridica del sub-deposito — prevedendo la qualificazione del rapporto come « deposito regolare » (articolo 3, 1° comma) — sottolinea la inesistenza per il depositario e quindi per la Montetitoli del diritto di « disporre e di servirsi nel proprio interesse » dei beni oggetto del contratto.

Come si è avuto modo di dire il « sistema » che il disegno di legge tende a costruire non prevede la cosiddetta « dematerializzazione » dei titoli.

Per poter essere nelle condizioni di funzionare il « sistema » ha tuttavia bisogno di realizzare la piena « fungibilità » dei beni.

Questo elemento della piena « fungibilità » dei valori assume quindi le caratteristiche di un connotato di fondo del « sistema » come è tra l'altro ribadito dall'articolo 1 del disegno di legge.

Logica conseguenza della applicazione di questo « criterio » è la disposizione dell'articolo 6 a norma del quale « le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l'indicazione della specie e delle quantità cui esse si riferiscono ».

Nel medesimo contesto si colloca l'articolo 7, relativo alla sorte dei vincoli esistenti sui titoli immessi nel sistema e

dei vincoli da costituire sui titoli successivamente alla loro immissione.

Il problema di maggior rilievo rispetto ai vincoli su titoli era quello attinente alla necessarietà, a norma dell'articolo 1997 del codice civile, e della presenza di tale vincolo sul titolo, non sostituibile dalla menzione di esso sul registro dell'emittente. L'annotazione sul titolo è stata perciò sostituita con l'annotazione su apposito registro del depositario (*rectius*: sub-depositante) che viene istituito a tale effetto.

La norma prevede inoltre che l'iscrizione del vincolo sul registro produca gli effetti propri della costituzione del vincolo sul titolo, equiparando così tale situazione a quella disciplinata dal codice.

Conformemente a tale costruzione, il comitato ristretto ha inserito un comma (il quinto) il quale prevede che nel caso di pignoramento di titoli immessi nel sistema, gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile (rispettivamente, in ordine al pignoramento ed alla convocazione dei comproprietari) sono eseguiti nei confronti della « Montetitoli ».

Un'altra caratteristica che contraddistingue il sistema creato dal disegno di legge è data dall'elevato grado di flessibilità della normativa destinata a regolarlo.

Nell'ambito del quadro generale e di indirizzo tracciato dalla legge, sono infatti previsti ampi spazi di intervento regolamentare tanto della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa d'intesa con la Banca d'Italia quanto della stessa Montetitoli.

Per quanto attiene alla CONSOB, la legge prevede che essa debba:

a) individuare gli « altri depositari » abilitati a ricevere in deposito i valori mobiliari ed abilitati ad attivare conseguentemente il sub-deposito presso la Montetitoli (articolo 2, primo comma; articolo 11, primo comma);

b) individuare gli « altri valori mobiliari » suscettibili di formare « oggetto

del contratto di deposito e quindi del sub-deposito » (articolo 2, 1° comma; articolo 11, primo comma);

c) individuare « i casi, i modelli e le modalità di rilascio e di ritiro delle certificazioni di cui all'articolo 3 » (articolo 11, primo comma);

d) dettare « le altre disposizioni per l'attuazione » della legge. Nel fare questo la CONSOB dovrà tenere conto « in particolare dell'esigenza di assicurare trasparenza al sistema » (articolo 11, 1° comma);

e) determinare le garanzie — attraverso le quali dovranno essere coperti i rischi derivanti dalla responsabilità « per perdite o danni derivanti da dolo o colpa » (articolo 11, 3° comma) che la legge pone a carico della stessa Montetitoli e, in solido con questa, a carico dei depositari (*rectius*: sub-depositanti).

Rispetto a questa questione il testo adottato dal Comitato ristretto, e da me condiviso, merita forse una rilettura e, se la Commissione e gli altri membri del Comitato lo riterranno — un intervento emendativo che proporrò alla fine.

Le materie appena indicate formeranno oggetto di uno o più regolamenti che la Commissione adotterà, d'intesa con la Banca d'Italia.

Trattandosi di regolamento « proprio » della Commissione, si rendono ad esso applicabili — senza che occorra una esplicita menzione nella legge — le disposizioni dell'articolo 1, dodicesimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, nel testo modificato, da ultimo, dalla legge 4 giugno 1985, n. 281.

I relativi provvedimenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (articolo 11, primo comma).

I termini per l'adozione dei predetti regolamenti in sede di prima applicazione della norma sono fissati dall'articolo 16, terzo comma, del disegno di legge.

Per quanto attiene alla Montetitoli il disegno di legge — all'articolo 11, secondo comma — prevede che essa debba deliberare « il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali ».

Questo « regolamento » dovrà contenere tra l'altro:

a) la disciplina delle « operazioni inerenti all'amministrazione accentrata » (articolo 3, primo comma);

b) la disciplina delle modalità di disposizione dei titoli a favore di altri depositanti (articolo 4, primo comma);

c) la disciplina delle modalità di ritiro dei valori mobiliari depositati (articolo 4, primo comma);

d) le tariffe delle prestazioni (articolo 11, secondo comma).

Queste devono essere « determinate in misura aderente ai costi », intendendosi per costi anche gli oneri di una equa remunerazione del capitale.

Anche questo « regolamento » deve essere approvato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia, con deliberazione da adottarsi entro 45 giorni dalla ricezione degli atti (articolo 11, secondo comma).

In sede di prima applicazione della legge, l'articolo 16, secondo comma, prevede che il regolamento debba essere deliberato dalla Montetitoli « entro 90 giorni dalla pubblicazione » sulla *Gazzetta Ufficiale* della delibera CONSOB che ha approvato il nuovo statuto della Società.

La emissione dei titoli o dei valori nel sistema avviene — come si è già avuto modo di accennare — esclusivamente ad opera del cosiddetto depositario (azienda o istituto di credito, agente di cambio o altro soggetto), e mai ad opera del possessore dei titoli.

La emissione — quando si tratta di titoli al portatore — ha luogo secondo le regole generali, attraverso la consegna dei titoli.

Quando, al contrario, ha per oggetto titoli nominativi, la immissione nel « sistema » ha luogo mediante girata a favore della Montetitoli (articolo 1, primo comma).

La disposizione dell'articolo 8, terzo comma, del disegno di legge secondo cui « la girata e l'intestazione a favore della

Montetitoli SpA » deve fare « esplicita menzione della presente legge » tende a sottolineare che a tale intestazione ed a tale girata non vanno ricondotti effetti diversi da quelli propri dell'amministrazione accentrata regolata dalla legge.

La girata va eseguita secondo le disposizioni generali. Tuttavia l'articolo 8, terzo comma, del disegno di legge consente che essa possa venire autenticata dalla stessa Montetitoli SpA.

Con questa regola, nonché con la sottrazione della Montetitoli all'onere di farsi autenticare le proprie girate, si realizza — sotto entrambi gli aspetti — l'equiparazione della posizione della Montetitoli con quella delle aziende di credito e degli agenti di cambio, in adesione alla costruzione complessiva del rapporto di deposito.

Se la immissione nel « sistema » riguarda valori mobiliari gravati da vincoli, si applicano le seguenti regole:

a) « con la girata alla Montetitoli le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte » (articolo 7, primo comma);

b) i vincoli vengono annotati su « apposito registro tenuto dal depositario » (articolo 7, primo comma);

c) i vincoli « si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del depositante » (articolo 7, primo comma).

Questa serie di disposizioni — come si è già accennato — realizzano il risultato della « fungibilità » anche per i titoli gravati da vincoli.

L'uscita dei titoli o dei valori dal « sistema » avviene sempre per mezzo del cosiddetto depositario (*rectius*: sub-depositante).

Rispetto ai titoli o valori al portatore, l'uscita dal « sistema » si realizza — secondo le regole generali — con la consegna della « quantità di titoli » richiesta dal cosiddetto depositario (*rectius*: sub-depositante).

Se il sub-deposito ha per oggetto titoli nominativi, Montetitoli mette i titoli a di-

sposizione del cosiddetto depositario (*rectius*: sub-depositante) previa effettuazione della girata « al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario » (articolo 8, primo comma).

La formula usata corrisponde a quella prevista per le girate alla Stanza di compensazione e conferisce al depositario una legittimazione ridotta, limitata al completamento della girata con il nome del giratario.

Il cosiddetto depositario (*rectius*: sub-depositante) convaliderà il completamento della girata apponendovi « timbro, data e firma » (articolo 8, primo comma).

Anche in questo caso « la sottoscrizione » apposta sul titolo da parte della Montetitoli « in qualità di girante non ha bisogno di autenticazione ».

Se l'uscita dei titoli dal « sistema » riguarda valori mobiliari gravati da vincoli, si applicano le seguenti regole:

a) il cosiddetto depositario (*rectius*: il sub-depositante) annota i vincoli sui certificati che sono da riconsegnare, provvedendo alla « indicazione della data della loro costituzione »;

b) il cosiddetto depositario (*rectius*: il sub-depositante) eliminerà la registrazione fatta a suo tempo sul registro dei vincoli (questo la legge non lo dice).

Come si è avuto occasione di dire la immissione di valori mobiliari nel « sistema di amministrazione accentrata » configura una relazione giuridica definita esplicitamente dal disegno di legge (articolo 3, primo comma) come un « deposito regolare ».

Tale rapporto sarà disciplinato dalla nuova legge (articolo 3, primo comma). In base ai principi generali la disciplina è completata dalle disposizioni del codice civile.

Gli effetti della immissione dei titoli o dei valori nel sistema, vanno valutati rispetto ad almeno queste categorie di soggetti e cioè:

a) rispetto al depositante; b) rispetto alla Montetitoli; c) rispetto al depositario

dei valori (*rectius*: sub-depositante); d) rispetto al soggetto emittente dei titoli.

Il depositante conserva tutti i diritti che gli derivano dalla titolarità dei valori stessi.

Le modalità di esercizio di tali diritti sono disciplinate dagli articoli 3 e 4 della legge.

Rispetto ai diritti di tipo corporativo dispone l'articolo 3, secondo comma, del disegno di legge attraverso una elencazione da considerarsi comprensiva di tutti i diritti che restano « riservati ai titolari di azioni e obbligazioni immesse nel sistema ».

Ai fini di consentire l'esercizio di tali diritti, l'articolo 3, terzo comma, prevede che la relativa legittimazione sia attribuita dalla « esibizione di certificazioni » ... « rilasciate in conformità alle proprie scritture contabili dai depositari ».

Rispetto al diritto di disporre dei beni, il primo comma dell'articolo 4, riserva al depositante il diritto di disporre della quantità di titoli a lui spettante, « a favore di altri depositanti ». Ove gli atti di disposizione abbiano come destinatari soggetti estranei al sistema, il titolare dei valori ha il diritto di chiedere la consegna « di un corrispondente quantitativo di titoli », per poi procedere al loro trasferimento a favore di terzi.

Le « modalità dell'esercizio del potere di disposizione » a favore di altri depositanti (come le « modalità » per chiedere la consegna per il trasferimento a terzi o per il ritiro dal « sistema ») saranno « indicate » nel « Regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali » previsto dall'articolo 11, 2° comma.

« Il trasferimento disposto » secondo le modalità di cui si è detto « produce gli effetti propri del trasferimento secondo la disciplina » che regola la circolazione del tipo di titolo di cui si tratta. « Resta fermo, per i titoli nominativi, l'obbligo della annotazione nei registri dell'emittente (articolo 4, 2° comma).

Rispetto al diritto di gravare i titoli di vincoli (a titolo di pegno o di usufrutto) provvede l'articolo 7 del disegno di legge,

con una disciplina della quale si è già fatto cenno in altra parte di questa relazione.

Rispetto agli altri diritti di carattere patrimoniale quali la percezione dei dividendi, degli interessi, dei premi, dei rimborsi o l'esercizio dei diritti di opzione, essi vanno collocati tra le « operazioni inerenti all'amministrazione accentrata » che costituiscono la « competenza » della Montetitoli, secondo quanto previsto dall'articolo 3, 1° comma, del disegno di legge e secondo quanto sarà precisato dall'apposito « Regolamento dei servizi e delle condizioni ».

Il proprietario dei valori « conserva gli obblighi di legge connessi con la titolarità di diritti sui titoli stessi » (articolo 6, 1° comma).

È questa una conseguenza della qualificazione del deposito come « deposito regolare ».

La formula usata dalla norma citata va intesa come amplissima, così da comprendere non solo tutti gli obblighi di natura civilistica, ma anche e soprattutto quelli di natura pubblicistica che discendono dalla titolarità dei valori mobiliari.

Con particolare riferimento ai possessori dei valori mobiliari vanno compresi tra questi obblighi, tra gli altri:

a) l'obbligo della comunicazione alla CONSOB prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, nel testo modificato da ultimo dalla legge 4 giugno 1985, n. 281;

b) l'obbligo di comunicazione alla Banca d'Italia (delle partecipazioni possedute in società bancarie) prevista dall'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281.

Secondo le disposizioni del disegno di legge la Montetitoli è anzitutto legittimata a compiere tutte le operazioni inerenti all'amministrazione accentrata, in conformità al « Regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali » (articolo 3, 1° comma).

Pur se da definire in sede di regolamento, le operazioni cui la società è legittimata saranno, in linea di massima,

quelle previste per il depositario dei titoli in custodia ed amministrazione a norma dell'articolo 1838 del codice civile.

La Montetitoli è altresì legittimata ad esercitare le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento ed alla sottrazione dei titoli immessi nel sistema (articolo 3, 1° comma).

Rispetto ai titoli e ai valori immessi nel sistema, la Montetitoli:

a) non può rappresentare il proprietario in assemblea. In questo senso dispone l'articolo 3, sesto comma, che estende a Montetitoli il divieto previsto dal 4° comma dell'articolo 2372 del codice civile per le « aziende ed istituti di credito »;

b) deve comunicare agli emittenti i titoli nominativi ad essa girati, ai fini delle conseguenti annotazioni sul libro dei soci. In questo senso dispone l'articolo 9, 1° comma, del disegno di legge, con l'obiettivo di consentire la modificazione delle precedenti intestazioni;

c) qualora svolga le funzioni di cassa incaricata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 1745 del 1962 ed in applicazione di quanto previsto dall'articolo 9, secondo comma, del disegno di legge, la Montetitoli dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 7 della stessa legge n. 1745 del 1962;

d) non deve provvedere alle comunicazioni alla CONSOB e alla Banca d'Italia di cui agli articoli 7 e 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281.

Con riferimento ai titoli o valori mobiliari che sono stati depositati presso di lui e successivamente immessi nel sistema, il cosiddetto depositario:

a) deve rilasciare al depositante che gliene faccia richiesta le « certificazioni attestanti la partecipazione al sistema ». Queste certificazioni reheranno « l'indicazione del diritto sociale esercitabile » (articolo 3, 3° comma);

b) deve annotare i vincoli che gravavano o che gravano i titoli (articolo 7, primo comma);

c) deve richiedere alla Montetitoli la riconsegna dei « titoli di cui è richiesto il ritiro », eseguendo le relative formalità (articolo 8, 1° comma, e articolo 7, 3° comma);

d) deve segnalare all'emittente (articolo 9):

« i nominativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione di cui all'articolo 3 »;

i nominativi di « coloro ai quali sono stati pagati i dividendi »;

i nominativi di « coloro che hanno esercitato il diritto di opzione »;

e) risponde in solido con la Montetitoli e salvo il diritto di regresso, per le « perdite derivanti da dolo o colpa » della stessa Montetitoli nell'esercizio dell'attività di custodia e di amministrazione accentrata » dei beni (articolo 11, 3° comma);

f) deve provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 7 della legge n. 1745 del 1962, qualora abbia svolto — anche su incarico della Montetitoli (articolo 9, secondo comma) — la funzione di cassa incaricata di cui all'articolo 6 della legge n. 1745 del 1962 (articolo 6, terzo comma).

Dall'immissione dei titoli nel « sistema » non derivano conseguenze rilevanti a carico della società emittente i titoli.

Questa riceverà dalla Montetitoli — secondo quanto previsto dall'articolo 9, primo comma — le comunicazioni relative ai titoli nominativi girati alla stessa Montetitoli e conseguentemente aggiornerà il libro soci nei modi di legge (con specificazione che si tratta di annotazioni eseguite « ai sensi e per gli effetti » della nuova legge).

La società emittente riceverà ancora dai cosiddetti « depositari » (*rectius*: subdepositanti) i nominativi:

di coloro che hanno richiesto le certificazioni di cui all'articolo 3;

di coloro ai quali sono stati pagati i dividendi;

di coloro che hanno esercitato il diritto di opzione.

Con tale previsione le società emittenti sono poste in condizione di conoscere, aggiornando il libro dei soci, i nominativi dei titolari dei valori mobiliari non appena questi esercitano (o si accingano ad esercitare), direttamente o tramite la Montetitoli, qualsiasi diritto (patrimoniale o corporativo) verso le stesse.

« Gli emittenti » secondo quanto dispone l'articolo 9, primo comma, dovranno annotare « tali segnalazioni nel libro dei soci ».

Il disegno di legge che stiamo esaminando — come si è avuto modo di accennare — intende introdurre nel nostro ordinamento giuridico un « sistema di amministrazione accentrata dei valori mobiliari » operante presso un unico depositario.

Questo unico depositario viene individuato dal disegno di legge nella Montetitoli.

Si tratta — allo stato attuale — di una società per azioni costituita nel 1978 per iniziativa della Banca d'Italia, delle maggiori aziende del sistema bancario e di organi esponenziali degli agenti di cambio. Con la costituzione della società — che è operativa dalla fine del 1981 — si sono volute soddisfare le seguenti esigenze: a) eliminare lo spostamento fisico dei certificati (conseguente alle transazioni avvenute nel mercato) ed i costi e rischi connessi; b) rendere possibile e sicuro il trasferimento giuridico dei valori mobiliari attraverso movimenti contabili (attualmente la mancanza della materiale disponibilità dei titoli o impedisce la negoziazione o dà luogo all'emissione di « buoni di cassa »); c) ridurre gli onerosi adempimenti connessi alla manipolazione dei certificati mobiliari; d) ridurre al minimo la necessità di frazionamento, operazione che causa notevoli ritardi nelle consegne ai successivi acquirenti e perciò intralci nelle ulteriori transazioni (sono note le posizioni di recente assunte al riguardo da investitori istituzionali esteri); e) realizzare economie di scala nella gestione del comparto, con evidenti vantaggi per gli operatori professionali e per gli utenti finali del servizio.

Il riconoscimento che la legge fa nei confronti della Montetitoli della funzione di « unico ed esclusivo » gestore del sistema non può non produrre rilevanti conseguenze sulla struttura, sulla attività e sulla organizzazione della società stessa, ponendo una serie di vincoli di legge anche rilevanti alla autonomia del soggetto e di quanti ad esso attualmente partecipano.

Nel delineare le norme destinate a modificare la disciplina della Montetitoli si è presa in considerazione una sorta di natura per così dire « consortile » di detta società.

Si è cioè ipotizzato di avere di fronte una struttura societaria creata da quanti operano professionalmente all'interno dei mercati mobiliari (assolvendo alla funzione di intermediario) con lo scopo di organizzare un servizio comune alle rispettive aziende, oltreché positivo per il mercato e per il suo funzionamento.

A questa che abbiamo chiamato natura « consortile » si rifanno in misura prevalente le disposizioni del disegno di legge che tendono a disciplinare — in modificazione delle regole che si sono autonomamente date i soci — l'attività, il funzionamento e l'organizzazione della Montetitoli.

Un primo gruppo di norme tende ad individuare — delimitandolo — l'oggetto della società.

Tale oggetto « esclusivo » consiste — secondo quanto precisa l'articolo 1, primo comma, del disegno di legge — nello « svolgimento di servizi intesi a razionalizzare la custodia e la negoziazione dei valori mobiliari, in particolare attraverso la gestione del sistema di amministrazione accentrata » dei valori mobiliari stessi.

Come si vede la « gestione del sistema di amministrazione accentrata » non costituisce l'unica attività che può essere svolta dalla Montetitoli, essendo possibile che l'azienda organizzi anche altri servizi purché intesi a razionalizzare la custodia e la negoziazione dei valori mobiliari.

Oggetto della società può anche essere — secondo quanto previsto dall'articolo 9, secondo comma, del disegno di legge — lo svolgimento delle « attività consentite ai

soggetti di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Si tratta cioè degli incarichi propri delle cosiddette « casse incaricate », e quindi, sostanzialmente, degli incarichi:

di pagare gli utili;

e di ricevere in deposito le azioni ai fini dell'intervento in assemblea.

Dal settimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge che impone alla Montetitoli di specificare, individuare e di annotare in apposito registro i titoli di sua proprietà, si evince che ora — ancorché come attività meramente strumentale — possa anche acquistare (e conseguentemente vendere) titoli, ad esempio per fini di gestione della liquidità.

Questo insieme di norme costituiscono il perimetro all'interno del quale dovrà collocarsi l'attività della Montetitoli, per sottrarsi a rilievi in sede di omologa delle relative deliberazioni o di approvazione dello statuto e delle modificazioni da parte di CONSOB e Banca d'Italia.

Un secondo gruppo di disposizioni riguarda la individuazione dei soggetti che possono acquisire e conseguentemente mantenere — se l'hanno già acquisita alla data odierna — la qualità di soci nella Montetitoli.

La materia è regolata dall'articolo 13 del disegno di legge ed ha subito una trasformazione sostanziale ad opera del Comitato ristretto che ha sviluppato con rigore l'idea della natura consortile della società.

Questo ha portato alla esclusione delle società quotate in borsa; si è pure escluso che la stessa Montetitoli possa, in sede statutaria, individuare le categorie dei propri possibili soci.

Il risultato del lavoro del Comitato porta a individuare quali possibili soci della Montetitoli:

le Aziende ed Istituti di Credito;

gli Agenti di Cambio;

la Banca d'Italia;

gli altri « soggetti depositari » di cui all'articolo 11, primo comma;

e. - a condizione di reciprocità - gli organismi esteri che svolgono « attività analoga » a quella della Montetitoli.

Circa gli agenti di cambio, va sottolineato che la previsione della loro partecipazione diretta al capitale della società rimuove qualsiasi dubbio circa il ruolo che essi svolgono attualmente nel settore del deposito a custodia dei titoli. Naturalmente, poiché il titolo di partecipazione è nella qualità di agente di cambio, al cessare dell'esercizio della professione (per limiti di età o altro motivo) la partecipazione deve essere ceduta.

Il Comitato ristretto non ha risolto la questione della legittimazione della partecipazione al capitale della Montetitoli per gli organismi associativi degli operatori professionali della borsa (Comitati direttivi degli agenti di cambio, associazione bancaria e così via). Questa tema è affidato alla Commissione plenaria con la ovvia avvertenza che - allo stato del provvedimento - tali organi non hanno titolo per accedere al possesso di azioni della Montetitoli.

Ad integrazione del quadro delle norme che regolano la partecipazione al capitale della Montetitoli va ancora ricordato che - secondo quanto previsto dall'articolo 13, secondo comma - « ciascun socio non può possedere più del 7 per cento del capitale sociale ».

La possibilità che discende dal sistema della legge che alcuni intestatari attuali o futuri delle azioni emesse dalla Montetitoli possano non essere (più) in possesso dei requisiti previsti o possano possedere partecipazioni eccedenti il limite massimo consentito, ha indotto il Comitato ristretto ad affidare al Relatore il compito di proporre nella seduta plenaria le opportune norme di disciplina della materia, assumendo come punto di riferimento - per quanto applicabili - le disposizioni dell'articolo 5 della legge 7 giugno 1974, n. 216, nel testo modificato da ultimo dalla legge 4 giugno 1985, n. 281.

Un ulteriore gruppo di disposizioni riguarda la composizione degli organi sociali della Montetitoli prevedendo:

a) che l'organo amministrativo debba essere sempre collegiale;

b) che un consigliere debba essere designato dalla Banca d'Italia;

c) che il collegio sindacale sia composto di 5 membri effettivi e di due membri supplenti;

d) che uno dei sindaci effettivi deve essere designato dalla CONSOB;

e) che uno dei sindaci effettivi deve essere designato dalla Banca d'Italia.

Data la natura di « enti pubblici » propria di Banca d'Italia e di CONSOB, si rendono applicabili le disposizioni generali di cui alla sezione XII del libro V del codice civile.

Il complesso delle norme che disciplinano l'attività, l'organizzazione e il funzionamento della Montetitoli sono completate da una serie di disposizioni transitorie che impongono l'adeguamento delle disposizioni statutarie alla nuova normativa.

Tali norme stabiliscono che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge la società Montetitoli debba:

a) deliberare le modificazioni statutarie « occorrenti per l'adeguamento » dello statuto stesso alle disposizioni della legge. A tal fine il termine di convocazione dell'assemblea straordinaria, previsto dall'articolo 2366, secondo comma del codice civile, è ridotto a 5 giorni;

b) deliberare le modificazioni statutarie « necessarie ad escludere l'appartenenza alla categoria delle società fiduciarie ».

Montetitoli resta soggetta alla vigilanza che il Ministero dell'industria, del commercio e artigianato, esercita sulle società fiduciarie « fino alla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 16 » (articolo 17).

Le deliberazioni di cui sopra andranno trasmesse - ai fini dell'approvazione di cui al secondo comma dell'articolo 11 - alla

CONSOB e alla Banca d'Italia « entro il termine di 3 giorni » (articolo 16, primo comma).

« I provvedimenti di approvazione » — a norma dell'articolo 11, secondo comma — vanno « adottati entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti ».

Entro 20 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della deliberazione concernente le modifiche statutarie, Montetitoli;

c) adotta il « Regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali » (articolo 16, secondo comma).

Le norme che disciplinano la Montetitoli prevedono un sistema di controllo cui deve sottostare tale società, in verità forse eccessivamente complesso.

In forza di questo insieme di norme, la Montetitoli:

a) è soggetta ai controlli previsti dal codice civile per tutte le società per azioni. Si tratta pertanto del controllo proprio del Collegio sindacale e del cosiddetto controllo individuale dei soci;

b) è soggetta al « controllo contabile » previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 e alla conseguente « certificazione del bilancio ».

c) è soggetta alle « ispezioni » disposte dal Ministero del tesoro « nei modi da esso stabiliti » e svolte « a mezzo di funzionari della Direzione generale del Tesoro ».

Le ispezioni hanno per oggetto l'accertamento della « regolarità della gestione ».

Il secondo comma dell'articolo 15 del disegno di legge prevede inoltre che « nel caso di accertate gravi irregolarità » il Ministro del tesoro possa disporre lo scioglimento degli organi amministrativi, nominando uno o più commissari destinati a rimanere in carica « per il periodo massimo di sei mesi ».

La disciplina legislativa della Montetitoli è completata dall'articolo 16, terzo

comma, il quale esclude la società dal fallimento e prevede, per il caso di « dichiarato stato di insolvenza della società », la liquidazione coatta amministrativa, disposta con proprio decreto dal Ministro del tesoro.

Nel fissare questa norma il Comitato ristretto ha tenuto presente solo la fattispecie della « insolvenza » e non anche quella delle « gravissime irregolarità », in considerazione del fatto che l'attività della Montetitoli — proprio per effetto della nuova legge — non può che considerarsi come una « attività necessaria ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione nelle linee generali.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Ricordo che la Monte Titoli, che risulta intestataria di azioni, è tenuta — secondo una norma ben precisa — a comunicare i nominativi degli effettivi proprietari. Poiché però essa non conosce i nomi dei fiducianti, si applica una sorta di delega alle banche aderenti, tenute a fornire informazioni in tal senso.

La disciplina dovrebbe rimanere sostanzialmente immutata perché, se è vero che la Monte Titoli non è una fiduciaria, è pur vero che risulta intestataria, in modo strumentale, delle azioni; deve, quindi, giustificare la ragione di ciò che — come è detto nella relazione — non è definito dalla legge fiduciaria. In sostanza il sistema dovrebbe rimanere il seguente: la Monte Titoli comunica di essere intestataria in quanto depositaria e le comunicazioni dei proprietari dei titoli vengono effettuate dalle banche aderenti, che risultano depositarie e, a loro volta, subdepositarie nei confronti della società.

La preoccupazione mia e della Commissione è stata quella di non eliminare il principio della nominatività che, bene o male, sussiste, per i percettori di dividendi e i partecipanti alle assemblee e che rischiava di essere distrutto.

Mi sembra chiaro, quindi, che la nuova stesura proposta dal Comitato ristretto provvede, con l'articolo 6, a non aggirare le disposizioni relative alla nominatività

dei titoli azionari né l'obbligo delle relative comunicazioni.

Raccomando però alla Commissione di esplicitare, al terzo comma dell'articolo 6, anche la previsione di un apposito decreto del ministro delle finanze per le disposizioni applicative della norma ivi prevista e di prevedere, al quarto comma dello stesso articolo, che si tratti non di uno ma di più decreti per i modelli di comunicazione.

Ringrazio la Commissione per il proficuo lavoro svolto.

PRESIDENTE. Nel porgere il ringraziamento della Commissione al ministro per il suo intervento, preciso che la Monte Titoli non fornisce comunicazioni ad uno schedario speciale per ciò che concerne i titoli che possiede in funzione strumentale, ma è stato previsto che essa iscriva in un apposito registro le azioni di cui è intestataria, ai fini di una garanzia patrimoniale; l'articolo 9 stabilisce poi che la comunicazione agli emittenti debba determinare la funzione strumentale.

Voglio segnalare — per correttezza intellettuale — che non è prevista una speciale comunicazione per quanto riguarda lo schedario. Non mi pare, infatti, che esista una distinta comunicazione che denoti la funzione strumentale per quanto riguarda i titoli che la società di cui stiamo discutendo possiede.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA, Relatore. Confermo che non è prevista una speciale comunicazione.

BRUNO VISENTINI, Ministro delle finanze. In base al secondo comma dell'articolo 9, la Monte Titoli è autorizzata a svolgere, anche a mezzo dei depositari, le attività consentite ai soggetti di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. Pertanto, essa svolge tale attività in parte direttamente, quale intestataria, ed in parte attraverso i soggetti depositari. In caso contrario, lo schedario non avrebbe alcun elemento.

PRESIDENTE. Il sistema ipotizzato dalla normativa è indubbiamente complesso; può essere giustificato, perciò, che io mi esprima in termini di valutazione personale, ancorché abbia contribuito all'elaborazione del testo.

È mia impressione che la Monte Titoli, quale titolare strumentale o quale titolare effettiva e finale, debba fare semplice comunicazione di intestazione a proprio nome; saranno poi i depositari a dover sciogliere la riserva.

BRUNO VISENTINI, Ministro delle finanze. Entrambe le comunicazioni devono essere fatte allo schedario.

PRESIDENTE. Senza esplicitare che la comunicazione è strumentale.

BRUNO VISENTINI, Ministro delle finanze. Le questioni relative alle modalità di applicazione saranno oggetto dell'apposito decreto ministeriale.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA, Relatore. Temo che sia sorto un equivoco, ovvero che lo schema emergente dal contributo offerto dal ministro Visentini e dal presidente non rifletta quello voluto dal testo in esame.

In base all'articolo 6, l'emissione dei titoli nel sistema non modifica gli obblighi di legge che fanno carico all'intestataria; il riferimento è a tutti gli obblighi di comunicazione previsti nel nostro ordinamento. Dunque, la Monte Titoli deve fare comunicazione allo schedario se e in quanto operi ad altro titolo, che non sia possesso a titolo di subdeposito, bensì per l'esercizio dell'attività di cassa incaricata, ai sensi della legge sulla cedolare. Pertanto, salvo che per i titoli di cui è intestataria e per i quali sono previsti obblighi tipici, la Monte titoli non deve fare la comunicazione.

Fatta questa premessa, mi domando quale sia la rilevanza della comunicazione del subdepositario quando la conoscenza di chi sia proprietario dei titoli dovrebbe pervenire allo schedario attraverso la comunicazione delle casse incaricate o degli

altri soggetti che si intromettono, come accade per qualunque proprietario di titoli.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Poiché l'intestatario è la Monte Titoli, vi può essere la necessità, o l'opportunità, di constatare la corrispondenza tra ciò che è intestato strumentalmente — non diciamo « fiduciariamente » — e ciò che è comunicato dal depositario — con riferimento ai nominativi degli effettivi proprietari — nello svolgimento della funzione di cassa incaricata.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA, *Relatore*. Comprendo l'esigenza del riscontro e non ho alcuna obiezione in proposito. Si tratta, tuttavia, di un elemento innovativo del sistema.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Oggi la situazione è proprio questa.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA, *Relatore*. Sì, ma in funzione del fatto che la Monte titoli è una fiduciaria e quindi deve ottemperare agli obblighi derivanti dalle norme generali. A partire dall'entrata in vigore del disegno di legge che stiamo esaminando, la Monte Titoli non sarà più fiduciaria e pertanto questo incombente aggiuntivo non credo che sia funzionale al sistema, pur rafforzandolo: semplicemente si aggiunge un elemento in più rispetto alla situazione attuale.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Oggi, la Monte Titoli, quale fiduciaria per un determinato numero di azioni, fa essa la comunicazione; i nomi degli effettivi proprietari vengono fatti, per suo conto, dalle banche e dagli agenti di cambio. Affermando che nulla è innovato, lasciamo un margine per studiare un sistema che, un domani, garantisca il medesimo risultato.

ARMANDO SARTI. Concordiamo con la posizione del ministro e preannunciamo che nelle dichiarazioni di voto accennere-

mo anche alle questioni generali che ci spingono a pronunciarsi per un rafforzamento della nominatività.

Il gruppo comunista avrebbe preferito prospettare la figura dell'ente pubblico, ma conveniamo per una fase intermedia di transizione, al fine di salvaguardare la situazione degli attuali operatori, auspicando però che, nel tempo, si concretizzi un'entità pubblica.

Così com'è strutturata la società, le capacità di trasparenza sono limitate e non sempre accertabili. È pertanto necessario un elemento di rafforzamento che permetta di garantire la trasparenza di tutti i passaggi tra i possessori dei titoli, rendendo quindi più agevole l'operazione rispetto all'indagine pubblica. I decreti ministeriali devono poi operare per la determinazione della massima trasparenza delle operazioni di passaggio.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Sono d'accordo con le affermazioni dell'onorevole Sarti, ma tengo a precisare — come è già stato fatto dal relatore, dal presidente ed anche da altri intervenuti — che la disciplina prevista dal testo del Comitato ristretto nulla innova in materia di nominatività.

Nulla è cambiato per ciò che concerne la strumentazione che permette di giungere al controllo degli elementi relativi alla percezione dei dividendi ed alla partecipazione all'assemblea; ma (avrò occasione di dirlo nei prossimi giorni) non v'è alcuna rilevazione nominativa dei passaggi intermedi. La situazione rimane identica, sia pure con strumentazioni diverse e con l'aggiunta dei decreti ministeriali che — se resterò a capo del Ministero delle finanze — verranno emanati con discrezione e prudenza.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali nel corso della quale relatore e Governo hanno precisato il proprio pensiero.

Passiamo all'esame degli articoli del testo proposto dal Comitato ristretto.

Poiché agli articoli 1, 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. La « Monte Titoli S.p.A. - Istituto per la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari » ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di servizi intesi a razionalizzare la custodia e la negoziazione dei valori mobiliari, in particolare attraverso la gestione del sistema di amministrazione accentrata in base al criterio di fungibilità dei valori stessi. Tale attività è svolta in conformità alle disposizioni della presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

1. Il contratto di deposito stipulato con aziende ed istituti di credito, con agenti di cambio e con altri depositari individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1 - avente ad oggetto azioni quotate nei mercati regolamentati e altri valori mobiliari determinati ai sensi dello stesso articolo 11, comma 1 - attribuisce al depositario la facoltà di procedere al sub-deposito dei titoli stessi presso la « Monte Titoli S.p.A. »: la relativa clausola deve essere specificatamente approvata per iscritto. Nell'esercizio di tale facoltà il depositario ha tutti i poteri necessari per l'applicazione delle disposizioni della presente legge, compreso quello di apporre la girata a favore della « Monte Titoli S.p.A. » quando si tratta di titoli nominativi. Restano ferme in ogni caso le obbligazioni inerenti al rapporto di deposito.

(È approvato).

ART. 3.

1. I titoli sono immessi nel sistema in deposito regolare con gli effetti pre-

visti dalla presente legge. La « Monte titoli S.p.A. » è legittimata a compiere tutte le operazioni inerenti all'amministrazione accentrata, in conformità al regolamento di cui all'articolo 11, comma 2, ed è altresì legittimata ad esercitare le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento ed alla sottrazione dei titoli immessi nel sistema.

2. È in ogni caso riservato ai titolari di azioni ed obbligazioni immesse nel sistema, nella misura corrispondente ai diritti incorporati in detti titoli, l'esercizio dei diritti previsti negli articoli 2351, 2367, 2372, 2376, 2377, 2379, 2395, 2408, 2409, 2415, 2416, 2419, 2422, 2437 del codice civile, nonché nell'articolo 16 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, modificata, da ultimo, dalla legge 4 giugno 1985, n. 281.

3. La legittimazione all'esercizio dei diritti di cui al comma 2 è attribuita dall'esibizione di certificazioni attestanti la partecipazione al sistema, rilasciate in conformità alle proprie scritture contabili dai depositari di cui all'articolo 2 e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile. Le certificazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione di cui sopra. Sono nulli gli atti di disposizione aventi ad oggetto le certificazioni suddette.

4. Il deposito della certificazione tiene luogo del deposito previsto dall'articolo 2378 del codice civile.

5. No può esservi, per gli stessi titoli, più di una certificazione ai fini della legittimazione all'esercizio degli stessi diritti.

6. Si applica alla « Monte Titoli S.p.A. » il divieto di rappresentanza di cui all'articolo 2372, quarto comma, del codice civile.

7. I titoli di proprietà della « Monte Titoli S.p.A. » devono essere specificamente individuati ed annotati in apposito registro da essa tenuto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Il depositante dei titoli immessi nel sistema può, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 11, comma 2, e riprodotte nel contratto di deposito, disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti alle quantità di titoli a lui spettanti a favore di altri depositanti o chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie in deposito presso la « Monte Titoli S.p.A. ». Chi, avendo ottenuto la certificazione di cui all'articolo 3, intenda trasferire i propri diritti o chieda la consegna dei titoli corrispondenti deve restituire la certificazione al depositario che l'ha rilasciata, salvo che la stessa non sia più idonea a produrre effetti.

2. Il trasferimento disposto ai sensi del comma 1 produce gli effetti propri del trasferimento secondo la disciplina legislativa della circolazione dei titoli. Resta fermo, per i titoli nominativi, l'obbligo della annotazione nel registro dell'emittente ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente.

3. Il proprietario di titoli immessi nel sistema assume tutti diritti e gli obblighi conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, primo comma, dopo le parole: nel sistema può, aggiungere le parole: tramite il depositario e (4. 1).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 5.

1. Chiunque, nelle certificazioni di cui all'articolo 3, attesta falsamente fatti di cui la certificazione è destinata a provare la verità ovvero dà corso al trasferimento o alla consegna di titoli senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

1. L'immissione di titoli nel sistema non modifica gli obblighi di legge connessi con la titolarità di diritti sui titoli stessi. Per i titoli immessi nel sistema, le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l'indicazione della specie e della quantità dei titoli cui esse si riferiscono.

2. Restano fermi gli obblighi di rilevazione e di aggiornamento del libro dei soci di cui all'articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge. Ai fini della presente legge il termine per le annotazioni nel libro dei soci indicato nell'ultimo comma del predetto articolo 5 decorre dalla data di pagamento degli utili o da quella del rilascio della certificazione per l'intervento in assemblea di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione allo Schedario generale dei titoli azionari previsti dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da parte degli emittenti e dei soggetti in-

caricati ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge.

4. Con decreto del Ministro delle finanze è approvato il modello delle comunicazioni riguardanti i titoli depositati in amministrazione accentrata presso la « Monte Titoli S.p.A. ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, al terzo comma, aggiungere il seguente periodo:

Il Ministro delle finanze, con propri decreti, detta, ove occorrono, le norme di applicazione della presente disposizione e di quella di cui al secondo comma dell'articolo 9; approva altresì i modelli delle comunicazioni riguardanti i titoli depositati in amministrazione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A.

Conseguentemente sopprimere il quarto comma (6. 2).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, unificare il terzo e il quarto comma (6. 1).

Pongo in votazione l'emendamento 6. 2 presentato dal Governo.

(È approvato).

Risulta, pertanto, assorbito l'emendamento 6. 1 presentato dal relatore.

Poiché gli articoli dal 7 al 9, non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 7.

1. I vincoli gravanti su titoli immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del depositante; con la girata alla « Monte Titoli S.p.A. », le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte; di ciò è fatta menzione sul titolo. Detti vincoli e quel-

li costituiti successivamente risultano da apposito registro tenuto dal depositario in conformità agli articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile.

2. L'iscrizione del vincolo nel registro, ai sensi del comma 1, produce gli effetti propri della costituzione del vincolo sul titolo. Resta fermo, per i titoli nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente.

3. Nel caso di ritiro di titoli dal sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui relativi certificati con l'indicazione della data della loro costituzione.

4. Le registrazioni e le annotazioni previste dal presente articolo sono comunicate, entro tre giorni, all'emittente per le conseguenti annotazioni.

5. Nel caso di pignoramento di titoli immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti della « Monte Titoli S.p.A. ».

(È approvato).

ART. 8.

1. La « Monte Titoli S.p.A. » mette a disposizione del depositario i titoli di cui è chiesto il ritiro. I titoli nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata è convalidato con timbro, data e firma del depositario.

2. Per le girate alla stanza di compensazione si applica l'articolo 15 del regio decreto 23 marzo 1942, n. 239.

3. La « Monte Titoli S.p.A. » può autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata è fatta a proprio favore. La sottoscrizione da essa apposta sul titolo in qualità di girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e l'intestazione a favore della « Monte Titoli S.p.A. » di titoli da immettere nel sistema fanno esplicita menzione della presente legge.

(È approvato).

ART. 9.

1. La « Monte Titoli S.p.A. » comunica agli emittenti i titoli nominativi ad essa girati ai fini delle conseguenti annotazioni nel libro dei soci; dalle annotazioni deve risultare che esse sono eseguite ai sensi e per gli effetti della presente legge. I depositari segnalano all'emittente i nominativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione di cui all'articolo 3, nonché di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che hanno esercitato il diritto di opzione, specificando le quantità dei titoli stessi. Le segnalazioni devono essere effettuate entro tre giorni dagli adempimenti di cui sopra. Gli emittenti annotano tali segnalazioni nel libro dei soci.

2. La « Monte Titoli S.p.A. » è autorizzata a svolgere, anche a mezzo dei depositari, le attività consentite ai soggetti di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 10.

1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa, al fine di agevolare la liquidazione dei contratti di borsa, può subordinare l'adesione degli operatori professionali alla stanza di compensazione alla condizione che gli stessi si avvalgano anche del sistema di amministrazione accentrata della « Monte Titoli S.p.A. ».

All'articolo 10 ho presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 10 (10. 1).

All'articolo 10, dopo la parola: può, inserire le parole: proporre alle associazioni che presiedono alle stanze di compensazione di (10. 2).

All'articolo 10 sostituire la parola: l'adesione con le parole: le future adesioni (10. 3).

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi pare che gli emendamenti all'articolo 10 coinvolgano la strategia generale cui questo provvedimento s'ispira e, in modo particolare, si colleghino con l'articolo 13 e con gli emendamenti ad esso presentati.

In altre parole con l'articolo 13 mi pare che si ipotizzi una situazione di Monte titoli che « fotografa » un assetto che, attualmente, è di carattere pluralistico e non esclusivamente pubblico.

Altra cosa sarebbe ipotizzare una proprietà assolutamente pubblica della Montetitoli, in particolare una proprietà da parte della Banca d'Italia; in tal caso, è evidente che si potrebbe configurare una situazione di esclusivo monopolio della Montetitoli.

Sono dell'avviso che, al fine di perseguire un disegno coerente e di fare in modo che l'approvazione di questo provvedimento rappresenti una tappa di avanzamento rispetto alla situazione esistente di fatto, sia necessario ipotizzare una situazione in base alla quale vengano date determinate competenze alla Montetitoli, senza cambiarne l'assetto gestionale e proprietario, ipotesi quest'ultima che comporterebbe anche delicati problemi di ordine costituzionale.

Così stando le cose, noi non possiamo pretendere che venga creato un monopolio che, tra l'altro, potrebbe solo passare attraverso la dematerializzazione totale.

Rinviando ad una fase successiva l'ipotesi di rendere totalmente pubblica la proprietà della Montetitoli e la dematerializzazione totale dei titoli, l'attuale fase potrebbe rispecchiare l'attuale assetto proprietario, senza però prevedere prerogative particolari di monopolio.

Su questa linea, il Governo sarebbe allora d'accordo con l'emendamento Minerini 10. 3 ed eventualmente, se ciò non fosse ritenuto sufficiente, anche con l'emendamento 10. 1. Contestualmente, i proponenti degli emendamenti presentati all'articolo 13 dovrebbero ritirarli per fare in modo che lo schema prospettato rimanga organico e sia possibile raggiungere quella tappa intermedia di cui po-

c'anzi parlavo: no ad una situazione di monopolio, ma anche no ad un passaggio improvviso di proprietà ad un interlocutore unico, quale potrebbe essere la Banca d'Italia.

Facendosi carico delle preoccupazioni espresse dall'onorevole Sarti e da altri parlamentari, il Governo ha presentato per l'articolo 13 un emendamento con il quale si prefigura la linea di tendenza sulla quale è opportuno attestarsi. In altre parole, si prevede che la Banca di Italia abbia il diritto di acquisto delle quote da coloro che le volessero cedere o da parte degli eredi che, per diritto di successione, avessero a loro volta acquisito tali quote dagli agenti di borsa.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA, *Relatore*. Sono d'accordo con il rappresentante del Governo per quanto concerne l'opportunità di non procedere alla creazione di una situazione di monopolio a favore della Monte Titoli.

Per quanto attiene all'approvazione degli emendamenti 10. 3 ovvero 10. 1, mi rimetto alla Commissione, pur manifestando una preferenza per l'emendamento soppressivo. Va evitata, infatti, quella ingiustificata disparità di trattamento che si potrebbe creare, con riferimento alla situazione di esclusività, tra i nuovi ed i vecchi aderenti.

MARIO USELLINI. Per le stesse ragioni prospettate dal relatore, sono favorevole all'emendamento 10. 1 e contrario al 10. 3.

L'articolo 10. così come attualmente formulato, contrasta con il disposto dell'articolo 2, perché mentre si chiede a chi opera di avvalersi del sistema, la scelta resta però di competenza del depositante, il quale ha facoltà di procedere. Nel caso in cui non lo faccia, il depositario non può avvalersi del sistema. Dunque, la possibilità di cui all'articolo 2 è subordinata alla scelta del depositante e, quindi, al tipo di mandato esistente.

PRESIDENTE. Ho presentato l'emendamento 10. 1 per diverse motivazioni. Una di queste è che la Montetitoli deve

« conquistarsi i galloni sul campo », non grazie ad un monopolio di diritto.

Una seconda motivazione è che la stanza di compensazione è retta da una libera associazione; le leggi vigenti ed i regolamenti delle Borse di Milano e di Roma lo sottolineano. Ora, considerando che la gestione della stanza di compensazione è affidata alla Banca d'Italia tramite convenzione, non è ammissibile che quest'ultima, quale appaltatrice del servizio, escluda taluno degli associati che le hanno affidato l'incarico.

MARIO USELLINI. L'approvazione dell'articolo 10 avrebbe come conseguenza che i depositari sarebbero obbligati a richiedere mandati solo ad una determinata condizione. In tale caso, però, si vanificherebbe l'opzionalità.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dichiaro che il Governo è disponibile ad accogliere lo emendamento 10. 1 per « fotografare » una situazione che non può essere di monopolio giuridico; ciò però — non certo per il principio del *do ut des* — qualora venisse ritirato l'emendamento 13. 2 dell'onorevole Sarti, relativo all'assetto proprietario.

ARMANDO SARTI. Concordiamo con lo emendamento 10. 1, soppressivo dell'articolo 10, perché questo ci consente di superare le preoccupazioni che abbiamo manifestato con la presentazione dell'emendamento 13. 2, configurandosi, in regime di monopolio, l'esigenza di una struttura già immediatamente pubblica. Il fatto che il Governo tenda, in ogni caso, ad andare ad una soluzione in tal senso, ci favorisce ulteriormente. Per tale ragione accettiamo l'ipotesi prospettata.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento 10. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Minervini 10. 1 soppressivo dell'articolo 10.

(È approvato).

Sono quindi preclusi i subordinati emendamenti Minervini 10. 2 e 10. 3.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

1. La Commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia, determina, con proprio regolamento, le categorie di soggetti e i valori mobiliari di cui all'articolo 2, nonché i casi, i modelli e le modalità di rilascio e di ritiro delle certificazioni di cui all'articolo 3 e detta le altre disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, tenendo conto in particolare della esigenza di assicurare trasparenza al sistema. I relativi provvedimenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. Lo statuto della « Monte Titoli S.p.A. » e il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali sono approvati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il regolamento comprende le tariffe che devono essere determinate in misura aderente ai costi. I provvedimenti di approvazione sono adottati entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti.

3. Nell'attività di custodia e di amministrazione accentrata la « Monte Titoli S.p.A. » è responsabile per le perdite ed i danni derivanti da dolo o colpa: il depositario risponde in solido, salvo il diritto di regresso nei rapporti interni. La regolamentazione di cui al comma 1 determina le garanzie, anche diverse da quelle assicurative, per la copertura dei rischi derivanti da tali responsabilità; determina altresì modalità e condizioni delle garanzie, anche diverse da quelle assicurative, per la copertura dei danni derivanti da fatti non imputabili alla « Monte Titoli S.p.A. ».

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 11, al 2° comma dopo le parole: in misura aderente ai costi, ag-

giungere le parole: dei servizi prestati ai depositari (11. 1).

All'articolo 11, al 3° comma, sostituire le parole da: garanzie... *a da tali responsabilità, con le parole:* garanzie che i depositari e la Monte Titoli S.p.A. devono prestare per il risarcimento dovuto ai depositanti (11. 3).

RENATO ALPINI. Il gruppo del movimento sociale italiano — destra nazionale si dichiara favorevole all'emendamento 11. 1.

Al comma terzo dell'articolo in discussione si accenna alle garanzie per le perdite ed i danni derivanti da dolo o colpa. Ritengo, poiché si tratta di titoli, si debba far riferimento alle norme ed alle sanzioni previste per coloro che sono responsabili di perdite o danni. Si tratta, pertanto, di un concetto superfluo.

Il dolo — come prevedono il codice civile e la giurisprudenza — investe questioni molto più ampie. Per tale ragione chiedo che il relatore fornisca alcuni chiarimenti in materia.

PRESIDENTE. Voglio far presente che vi sono elementi innovativi che giustificano la specificazione in un'apposita norma. Ricordo, innanzitutto, che si prevede una responsabilità solidale, che è richiesta la prestazione di garanzie e che, inoltre, l'ultima parte dell'articolo 11 accenna alla determinazione di modalità e condizioni delle garanzie, anche diverse da quelle assicurative, per la copertura dei danni derivanti da fatti non imputabili alla Monte Titoli.

RENATO ALPINI. Il termine rimane, comunque, vago.

PRESIDENTE. Ho ascoltato con deferenza ed interesse le osservazioni dell'onorevole Alpini, ma rappresento la necessità che si faccia menzione di una responsabilità, al di là del dolo e della colpa. Tale esigenza è molto viva e sentita, proprio perché è difficile, per il depositante, accertare il dolo o la colpa in seno alla Monte Titoli.

RENATO ALPINI. Questa normativa, evidentemente, è destinata ai risparmiatori.

PRESIDENTE. La normativa è destinata anche alla Monte Titoli ed ai depositari.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA, *Relatore*. Desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole Alpini sul fatto che con questa norma si dà una sorta di direttiva ad un organismo — la CONSOB — che, con proprio regolamento specifico, determina le responsabilità e le garanzie.

Dunque, con questa norma descriviamo un perimetro entro cui si manifesterà concretamente, con riferimento alle singole situazioni, la capacità di intervento e di integrazione normativa che riconosciamo alla CONSOB.

Pertanto, le osservazioni espresse dall'onorevole Alpini sono utili alla nostra discussione per meglio definire le linee di indirizzo alla CONSOB nell'attuazione di questa direttiva.

RENATO ALPINI. La ringrazio, onorevole Bianchi di Lavagna.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 11. 1, presentato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 11. 3, presentato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché dall'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 12.

1. La « Monte Titoli » è soggetta alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, rela-

tive al controllo contabile e alla certificazione dei bilanci.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 13.

1. Il capitale della « Monte Titoli » può appartenere esclusivamente: *a)* ad aziende ed istituti di credito; *b)* ad agenti di cambio; *c)* alla Banca d'Italia; *d)* su base di reciprocità, ad organismi esteri che esercitano attività analoga a quella della « Monte Titoli »; *e)* ad altri soggetti depositari individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1.

2. Ciascun socio non può possedere più del 7 per cento del capitale della « Monte Titoli SpA ».

L'onorevole Armando Sarti ha presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 13, sostituire il comma 1 con il seguente:

« Il capitale della Monte Titoli SpA può appartenere esclusivamente alla Banca di Italia e, su base di reciprocità, ad organismi esteri che esercitano attività analoga a quella della Monte Titoli SpA ».

Sopprimere il secondo comma (13. 2).

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

« All'articolo 13, aggiungere, dopo il comma 1, il seguente comma:

1-bis. I soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* possono trasferire le rispettive partecipazioni esclusivamente alla Banca d'Italia. Nel caso di successione per causa di morte, i successori che non appartengono alle categorie di soggetti previsti dalle lettere *b)* ed *e)*, devono cedere le partecipazioni alla Banca d'Italia, al prezzo concordato tra le parti ovvero, in caso di dissenso, al prezzo stabilito da un collegio di tre arbitri, dei quali due nominati da ciascuna delle parti e

il terzo di comune accordo ovvero, in mancanza, dal presidente del Tribunale di Milano » (13. 3).

All'articolo 13, comma 2, aggiungere le parole: « fatta eccezione per le partecipazioni della Banca d'Italia » (13. 4).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 13, aggiungere il seguente comma:

« Le partecipazioni al capitale della Monte Titoli SpA non conformi alle prescrizioni dei commi precedenti devono essere alienate entro 12 mesi dal verificarsi del fatto che le rende tali; in caso di mancata alienazione entro detto termine è sospeso l'esercizio del diritto di voto per l'intera partecipazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato, a norma del presente comma, il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea » (13. 1).

In relazione all'emendamento del Governo 13. 2, il relatore ha presentato il seguente subemendamento al proprio emendamento 13. 1:

Aggiungere, infine, le parole: alle predette alienazioni si applicano le disposizioni del comma 1-bis (0. 13. 1. 1).

ARMANDO SARTI. Dichiaro di ritirare, in relazione alla soppressione dell'articolo 10 ed alla presentazione da parte del Governo dell'emendamento 13. 3, il mio emendamento 13. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo 13. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 13. 4.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0. 13. 1. 1 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 13. 1 del relatore, con la modifica testé apportatavi.

(È approvato).

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si potrebbe aggiungere, in coda all'emendamento del relatore, che quanto è previsto per le successioni si applichi anche a questa fattispecie.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA, *Relatore*. Mi permetterei di esprimere qualche perplessità su una tale formulazione perché stiamo trattando di due fattispecie relative non già al futuro bensì allo stato attuale. In altri termini, imporremmo a chi oggi sia proprietario di azioni Montetitoli non avendo più i requisiti per poterle mantenere ovvero a chi sia proprietario di una quota non superiore al 7 per cento, di vendere le azioni ad un prezzo prestabilito, cioè ad un prezzo di mercato.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma sarebbe un prezzo equo.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA, *Relatore*. Mi domando se ciò sarebbe corretto. Mi preoccupo, infatti, che chi oggi è socio possa uscire dalla Montetitoli in condizioni di libero mercato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 14.

1. La Banca d'Italia nomina un componente del consiglio di amministrazione della « Monte Titoli S.p.A. ». Il collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi e due supplenti. La Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa nominano ciascuna un sindaco effettivo.

L'onorevole Sarti ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 14, sostituire il comma 1, con il seguente:

Il Collegio Sindacale è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti. La Commissione nazionale per la società e la borsa nomina un sindaco effettivo ed uno supplente (14. 1).

ARMANDO SARTI. Ritiro l'emendamento 14. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 15.

1. Il Ministro del tesoro può, nei modi da esso stabiliti, disporre, a mezzo di funzionari della direzione generale del tesoro, ispezioni per accertare la regolarità della gestione della « Monte Titoli S.p.A. ».

2. Nel caso di accertate gravi irregolarità, il Ministro del tesoro può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi, con proprio decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Con tale decreto sono nominati uno o più commissari straordinari per l'amministrazione della società e sono determinate le indennità spettanti ai commissari, a carico della società stessa. Le funzioni dei commissari durano per il periodo massimo di sei mesi. Prima della cessazione dalle loro funzioni, i commissari provvedono agli adempimenti di legge e di statuto necessari per la ricostituzione degli organi amministrativi della società.

3. Se è dichiarato lo stato di insolvenza della società ai sensi dell'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Ministro del tesoro dispone con proprio decreto la liquidazione coatta am-

ministrativa della società ai sensi del predetto regio decreto, con esclusione del fallimento.

RENATO ALPINI. Vorrei far presente che la dizione « con esclusione del fallimento » di cui al terzo comma dell'articolo 15 è pleonastica, perché sono già richiamate le disposizioni della legge fallimentare.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA, *Relatore*. Le ragioni per cui non ho proposto modificazioni al testo nascono dalla lettura del titolo quinto della legge fallimentare, che detta norme relative alla liquidazione coatta amministrativa che, per quel che è a mia conoscenza, non è figura ordinaria per le società per azioni che, invece, sono soggette al fallimento. Per tale ragione ritengo fondamentale la dizione « con esclusione del fallimento », con la specificazione che il ministro del tesoro dispone con proprio decreto la liquidazione coatta amministrativa della società, ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Chiedo pertanto che l'onorevole Alpini non insista nella sua obiezione.

RENATO ALPINI. Ringrazio per il chiarimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 16.

1. La « Monte Titoli S.p.A. » delibera le modificazioni statutarie necessarie ad escluderne l'appartenenza alla categoria delle società fiduciarie, nonché le altre occorrenti per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge, entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa; a tal fine il termine per l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria, di cui all'articolo 2366, secondo comma, del codice civile è ridotto a cinque giorni. Ai fini dell'approvazione di cui al comma 2° dell'articolo 11 la deliberazione è trasmessa, entro il termine di tre giorni, alla Commissione nazionale per le società e la borsa e alla Banca d'Italia.

2. Entro 90 giorni dalla pubblicazione della deliberazione concernente le modifiche statutarie, la « Monte Titoli S.p.A. » adotta il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali nelle forme previste dallo statuto stesso e ne trasmette copia alla Commissione nazionale per le società e la borsa ed alla Banca d'Italia. Si applica il comma 2 dell'articolo 11.

3. Contestualmente all'approvazione del regolamento di cui al comma 2 la Commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia, adotta le disposizioni regolamentari di cui all'articolo 11, comma 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

1. Fino alla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 16, la « Monte Titoli S.p.A. » è soggetta alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, numero 1966.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 17, dopo le parole: all'articolo 16, aggiungere le parole: comma 2 (17. 1).

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 17. 1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 18.

1. I rapporti di amministrazione accentrata con la « Monte Titoli S.p.A. », posti in essere anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinati, fino alla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 16, dalle disposizioni contrattuali da cui derivano. Entro venti giorni dalla pubblicazione del regolamento, i depositari comunicano ai depositanti i nuovi modelli contrattuali. Qualora, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, i depositanti non inviino disdetta scritta, si applicano le disposizioni contrattuali previste dai modelli comunicati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

1. Anche in vigenza della presente legge permangono a carico dei portatori dei titoli gli obblighi di comunicazione di cui al decreto-legge 7 ottobre 1985, n. 506, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 dicembre 1985, n. 700.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 19 premettere il seguente comma:

I termini per le comunicazioni che la « Monte Titoli S.p.A. » è tenuta ad ef-

fettuare, quale società fiduciaria, ai sensi della legge 4 giugno 1985, n. 281, così come determinati dall'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1985, n. 506, quale sostituito dalla legge di conversione 5 dicembre 1985, n. 700, sono prorogati fino alla pubblicazione dello statuto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della presente legge. Da tale data cessa l'obbligo relativo alle suddette comunicazioni (19. 2).

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 19. 2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 20.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

RENATO ALPINI. Voglio, non per questioni di forma, ma di sostanza e di etica, ringraziare il relatore onorevole Bianchi di Lavagna per la pazienza, l'impegno, la preparazione ed il tempo che ha dedicato all'esame del presente provvedimento.

Nell'avanzare alcune riserve per ciò che concerne la fase dell'applicazione della normativa che oggi ci accingiamo ad approvare, preannuncio il voto favorevole del gruppo del movimento sociale italiano — destra nazionale sul disegno di legge in discussione.

ARMANDO SARTI. Ringrazio l'onorevole Bianchi di Lavagna che, in questa come in altre occasioni, ha dimostrato grande impegno, competenza ed equilibrio. Desidero altresì ringraziare i colleghi che in Commissione ed in sede di Comitato ristretto hanno contribuito alla rielaborazione generale del provvedimento; in particolare l'onorevole Minervini, che si è dedicato con certissima preparazione, offrendo la sua esperienza, a tutti gli aggiustamenti che, tra l'altro, si sono ulteriormente prodotti anche in questa sede.

Do altresì atto al Governo (nella persona dell'onorevole Fracanzani, che segue le direttive collegiali dell'esecutivo) — che spesso, per la sua incertezza, indeterminazione e per i numerosi decreti che presenta, sottopone questa Commissione ad un duro lavoro — del grande equilibrio, del contributo e della disponibilità dimostrati in questa circostanza per un provvedimento di grande significato, rilevanza, importanza e che, soprattutto, è atteso dagli interessati.

Il gruppo comunista, come fece per i disegni di legge relativi ai fondi comuni, alla *Visentini-bis*, alle identificazioni dei soci ed al recepimento delle direttive CEE in materia creditizia, al cui varo il Governo ha fornito il suo massimo contributo, voterà a favore del provvedimento. Voglio far rilevare anche che il mio gruppo ha contribuito alla determinazione di una nuova stesura ed all'approvazione del testo proprio in « zona Cesarini » (non v'è definizione più attuale di questa), ricordando anche ai colleghi della VII e della VIII legislatura che proprio per i provvedimenti già citati, relativi ai fondi comuni ed alla *Visentini-bis*, si procedette all'approvazione proprio in scadenza di termini, mentre oggi siamo soltanto al termine della seduta.

Voteremo a favore del disegno di legge in discussione non per le fortune nostre o della maggioranza ma per la solidità del Parlamento e perché crediamo, come sinistra riformatrice, ad un moderno rapporto di leggi e norme che diano certezze e garantiscano il massimo di trasparenza ai risparmiatori.

Il provvedimento prevede l'amministrazione accentrata di valori mobiliari soggetti ad interni movimenti di mercato, con conseguente eliminazione della circolazione cartacea e scomparsa del fenomeno di buoni cassa ovviamente nella ipotesi di massicce adesioni, l'adesione alla Montetitoli non è infatti obbligata.

Il capitale della società è riservato agli operatori (banche, agenti di cambio, ecc.) che svolgono l'attività di depositari dei suddetti valori, in quanto Montetitoli funziona come depositario di 2° grado a beneficio di un più rapido svolgimento delle operazioni: a questi operatori si affianca, in posizione rilevante, la Banca d'Italia, che gestisce anche le stanze di compensazione.

I controlli sugli atti fondamentali sono demandati alla Consob, al Tesoro e alla stessa Banca d'Italia.

Sebbene la legge non introduca in alcun modo il principio, altrove realizzato, della dematerializzazione, essa tuttavia incide su importanti aspetti dei rapporti interpersonali, sinora basati sul principio della « cartolarità » dei valori mobiliari e detta quindi le corrispondenti norme disciplinatrici, per prevenire problemi di carattere contrattuale e, più in generale, giuridici.

Noi riteniamo, tuttavia, di non avere raggiunto completamente l'obiettivo che ci eravamo proposti di conseguire. Riteniamo, infatti, che un mercato di questo genere debba proteggere soltanto i risparmiatori e non gli operatori (i quali, come vediamo, si proteggono da soli in tale mercato). Perché mai dovremmo proteggere categorie di 300 o 400 persone? Adirittura estendiamo norme di legge a corporazioni che, pur se ristrette, hanno tuttavia dignità professionale e valore di mercato ma non possono essere garantite da una legge come questa.

Certo, non sentiamo né timore né astio verso il settore privato; riteniamo anzi che esso abbia una grande funzione sociale nella promozione di un'integrazione con il settore pubblico. Riteniamo tuttavia che quella di cui stiamo trattando sia una funzione eminentemente pubblica.

Ma a tale conclusione arriveremo col tempo. Le norme per raggiungere questo obiettivo vi sono e perciò noi comunisti voteremo a favore di questo provvedimento.

PAOLO MORO. Dichiaro che il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento ed esprimo vivo compiacimento per il lavoro svolto dall'intera Commissione e, prima ancora, dal relatore, dal Comitato ristretto e dal gruppo di lavoro che ha fornito al Comitato ristretto il supporto tecnico necessario per un esame serio ed approfondito di questo disegno di legge.

La soddisfazione del gruppo della democrazia cristiana è motivata, oltre che dalle considerazioni già espresse da alcuni colleghi, anche dal fatto che si affida un servizio di natura pubblica ad una società con caratteristiche private.

PRESIDENTE. Innanzitutto desidero anch'io ringraziare l'onorevole Bianchi di Lavagna per la competenza e l'eccezionale spirito di abnegazione che ha dimostrato in qualità di relatore di questo disegno di legge. Inoltre, desidero ringraziare i componenti il Comitato ristretto i quali hanno lavorato, con il relatore e con me, ad una migliore stesura del testo del provvedimento. Desidero ringraziare, poi, il sottosegretario Fracanzani, il quale ha preso parte a molte delle riunioni del Comitato ristretto ed ha fornito una fattiva collaborazione anche nel corso della discussione in Commissione plenaria. Desidero, infine, esprimere il ringraziamento mio personale e quello dell'intera Commissione agli esperti dottor Chirico, capo dell'ufficio legislativo del Ministero del tesoro, avvocato Mezzacapo della Banca d'Italia ed avvocato Giardino, funzionario della CONSOB, i quali tutti hanno seguito con grande competenza professionale i nostri lavori.

Quanto al disegno di legge, dichiaro il voto favorevole del gruppo della sinistra indipendente e mi permetto di denotare brevemente taluni aspetti del provvedimento medesimo.

Come è noto, l'obiettivo del disegno di legge è quello della semplificazione dei trasferimenti, che si è resa sempre più necessaria man mano che il funzionamento della borsa si è fatto tumultuoso ed irrompente. Nel corso di questa discussione sono stati introdotti importanti miglioramenti rispetto al testo originario, che non possono non essere sottolineati. Il primo di tali miglioramenti è consistito nell'abolizione di un eventuale monopolio di diritto della Monte titoli, che pertanto deve « guadagnare sul campo » i propri titoli di merito ed anche quelli di credito, cioè deve raccogliarli attraverso la propria attività e non con un monopolio di diritto che ne faccia una sorta di edizione rinnovata del « Consorzio fiammiferi ». Il secondo miglioramento è rappresentato dalla tendenza alla pubblicizzazione, sia pure nei confronti di un ente neutrale come la Banca d'Italia (come è dimostrato dagli emendamenti poc'anzi apportati all'articolo 13), che va di pari passo con la tendenza al monopolio, che potrà divenire tendenza di fatto ed anche di diritto se e quando vi sarà stata una pubblicizzazione totale.

Desidero, a questo punto, sottolineare come non sempre abbia trovato comprensione, nell'opinione pubblica e tra gli stessi esperti ed operatori del settore, la difficoltà rappresentata, nel corso dei nostri lavori, dal tema della dematerializzazione, che assume una particolare gravità in presenza di una dottrina giuridica — quale è quella « cresciuta » dal nostro ordinamento — che parte dall'assunto che i titoli di credito siano semplicemente dei pezzi di carta che possono essere trasferiti come cose. È chiaro, pertanto, che la dematerializzazione è un principio che sconvolge le regole dell'ordinamento. È stata proprio questa l'origine delle difficoltà che abbiamo incontrato nel redigere il testo in discussione.

La CONSOB dovrà preoccuparsi di completare questo « tessuto » giuridico nei regolamenti che dovrà emanare di concerto con la Banca d'Italia.

Nel concludere questo mio intervento desidero sottolineare il fatto che, nel corso

dell'esame del disegno di legge, abbiamo cercato — e speriamo di esservi riusciti — di non introdurre soluzioni che potessero intaccare il principio della nominatività dei titoli azionari, non già perché tutti noi componenti questa Commissione riconosciamo tale principio come sacrosanto, bensì perché una tale operazione non poteva comunque essere compiuta in modo surrettizio con la creazione di Monte Titoli. Se, dunque, qualcuno vorrà abolire quel principio dovrà cercare di abolirlo « alla luce del sole », non in maniera surrettizia.

Confidiamo di aver evitato, anche con l'aiuto del ministro delle finanze, che venissero introdotti affievolimenti al sistema della nominatività. Non riteniamo certo di avere rafforzato l'« area di rigore » della nominatività, ma neppure riteniamo di averla indebolita. Speriamo di non avere commesso troppi errori.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero in primo luogo ringraziare vivamente il relatore, i membri del Comitato ristretto, l'intera Commissione finanze e tesoro, nonché tutti i tecnici i quali hanno collaborato con noi in questo lavoro, per essere riusciti a portare a compimento un impegno che ha reso possibile il connubio di due esigenze le quali, per solito, sono concepite come alternative l'una all'altra: e cioè l'esigenza di procedere con tempestività all'approvazione di un provvedimento di grande urgenza e quella di svolgere una discussione molto seria e ponderata su di esso. E poiché a tale discussione hanno dato costruttivo apporto i rappresentanti di tutti i gruppi, estendo a loro la mia gratitudine per essere riusciti a concludere l'esame di un provvedimento che risulta privo di controindicazioni, conserva e sottolinea il principio della nominatività dei titoli, mette al riparo da tutta una serie di preoccupazioni relative al carattere sostanziale di servizio pubblico di questa attività e, nel contempo, dà un supporto alla Borsa, in termini di modernità.

La normativa permetterà a mio giudizio, di superare alcune preoccupazioni dimostrate dagli investitori esteri, fornendo una precisa indicazione di prospettiva verso un servizio pubblico per il cui corretto funzionamento un ruolo sempre maggiore ed importante sarà rivestito dalla Banca d'Italia.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del provvedimento, anche in relazione alle recenti disposizioni emanate dalle Presidenze delle due Camere in materia di redazione tecnica dei testi legislativi.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizione relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la « Monte Titoli S.p.A. » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3069-bis).

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Alpini Auleta, Bellocchio, Bianchi di Lavagna, Brina, Bruzzani, Carelli, Contu, D'Aimmo, Da Mommio, Dardini, Fiori, Laganà, Merolli, Minervini, Moro, Nucci Mauro, Parigi, Patria, Pierino, Piro, Ravasio, Rosini, Rubinacci, Sarti Armando, Triva, Umidi Sala e Usellini.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PAOLO ENRICO MORO

Seguito della discussione delle proposte di legge: Senatori Della Porta ed altri: Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra (Approvata in un testo unificato dal Senato) (3668); Righi ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, concernente il riordino delle pensioni di guerra (441); Fiori: Norme concernenti il riordino della legislazione pensionistica di guerra (583); Fiori: Provvedimenti perequativi in favore dei titolari di pensioni indirette e di trattamenti economici di reversibilità, per il definitivo riassetto giuridico ed economico della normativa in materia di pensioni di guerra (928); Baghino ed altri: Modifiche ed integrazioni alle disposizioni vigenti in materia di trattamento giuridico ed economico per i titolari del diritto alla pensione di guerra (1165); Ciocia ed altri: Modifiche ed integrazioni alle disposizioni vigenti in materia di trattamento giuridico ed economico nei confronti dei titolari del diritto alla pensione di guerra (1391); Rosini ed altri: Norme per la rivalutazione dei trattamenti pensionistici di guerra (2119); Formica ed altri: Modifiche ed integrazioni alla vigente normativa in materia di pensioni di guerra (2192); Ferrari Marte ed altri: Rivalutazione dei trattamenti pensionistici di guerra (2386); Ravasio ed altri: Adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra (2470).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata della proposta di legge di iniziativa dei senatori Della Porta ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra », approvata in un testo unificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 3 aprile 1986, e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati

Righi ed altri: « Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, concernente il riordino delle pensioni di guerra »; Fiori: « Norme concernenti il riordino della legislazione pensionistica di guerra »; Fiori: « Provvedimenti perequativi in favore dei titolari di pensioni indirette e di trattamenti economici di reversibilità, per il definitivo riassetto giuridico ed economico della normativa in materia di pensioni di guerra »; Baghino ed altri: « Modifiche ed integrazioni alle disposizioni vigenti in materia di trattamento giuridico ed economico per i titolari del diritto alla pensione di guerra »; Ciocia ed altri: « Modifiche ed integrazioni alle disposizioni vigenti in materia di trattamento giuridico ed economico nei confronti dei titolari del diritto alla pensione di guerra »; Rosini ed altri: « Norme per la rivalutazione dei trattamenti pensionistici di guerra »; « Formica ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla vigente normativa in materia di pensioni di guerra »; Ferrari Marte ed altri: « Rivalutazione dei trattamenti pensionistici di guerra »; Ravasio ed altri: « Adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra ».

Proseguiamo la discussione dei provvedimenti. Il relatore ha facoltà di fare il punto sullo stato della discussione.

PUBLIO FIORI, *Relatore*. Ricordo che la Commissione si era dichiarata d'accordo su due modifiche. Il primo emendamento, relativo alle indicizzazioni sull'intero montante, venne approvato in linea di principio e trasmesso alla V Commissione. Per la seconda modifica, concernente l'indicizzazione dei limiti di reddito, il Governo aveva prospettato serie difficoltà di bilancio e l'emendamento relativo non venne formalizzato dal Comitato ristretto.

La Commissione aveva dunque approvato l'emendamento 1. 1, cioè quello relativo alle indicizzazioni sull'intero montante: dopo il parere contrario espresso dalla V Commissione bilancio su questo emendamento motivato dal fatto che la copertura dell'onere finanziario non sarebbe congrua, ritengo che alla Commissione restino tre strade: approvare l'emen-

damento con la conseguenza della remissione del provvedimento all'Assemblea; modificare le indicazioni di copertura dell'emendamento 1. 1 richiedendo un nuovo parere alla V Commissione bilancio; approvare il provvedimento nel testo pervenuto dal Senato anche al fine di evitare un eccessivo prolungamento dell'iter legislativo del provvedimento. Ricordiamo, infatti, che prossimamente vi sarà una pausa dei nostri lavori, determinata dalle elezioni regionali in Sicilia, senza considerare poi l'approssimarsi delle ferie estive. Tutto ciò potrebbe portare al mancato utilizzo dei 427 miliardi previsti per il 1986 nonché degli altri fondi previsti per il 1987 ed il 1988.

Se dovessi decidere in astratto, aprirei una vertenza sia nei confronti del Governo (è infatti inammissibile che l'esecutivo non riesca a reperire i 18 miliardi per il 1987, necessari per poter garantire una reale indicizzazione) che della V Commissione bilancio la quale poteva bene (avendo giudicato la copertura proposta non capiente), indicarne un'altra. A tale riguardo, debbo aggiungere che nel fondo globale l'accantonamento « ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria » è largamente capiente, in considerazione del fatto che sono stati impegnati soltanto 50 miliardi per il 1986, 68 per il 1987 e 76 per il 1988. Ma questa decisione rischierebbe di rinviare la definizione del provvedimento a settembre o addirittura di porre in forse — come ho già detto — l'utilizzabilità dell'accantonamento dei 427 miliardi del 1986.

Pertanto, la mia proposta alla Commissione è quella di ritirare tutti gli emendamenti presentati, di approvare la proposta di legge n. 3668 nel testo pervenuto dal Senato e di impegnare il Governo con due specifici ordini del giorno sui problemi rimasti sul tappeto concernenti, il primo, la previsione di uno stanziamento nella legge finanziaria 1987 di fondi che consentano l'accoglimento delle legittime aspirazioni dei mutilati ed invalidi di guerra, a 40 anni dalla Costituzione della Repubblica; il secondo, la predisposizione di una iniziativa per una sollecita appro-

vazione di tali progetti di legge allo scopo di dare doverosa soddisfazione alle legittime aspettative degli invalidi per servizio.

GIUSEPPE RUBINACCI. Nel condividere le considerazioni testé formulate dal relatore, concordo sulle sue conclusioni. Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà, quindi, a favore della proposta di legge n. 3668 perché, pur dichiarandosi non soddisfatto della normativa, ritiene che l'unica via praticabile sia questa. I problemi esistenti in materia sono, infatti, tutt'altro che risolti con questo provvedimento di legge ed è per questo che invito i colleghi degli altri gruppi a concordare una nuova proposta di legge unitaria.

Ciò detto, dichiaro fin d'ora di ritirare gli emendamenti presentati dal nostro gruppo e di firmare i due ordini del giorno, cui ha poc'anzi fatto riferimento il relatore Fiori.

RICCARDO BRUZZANI. Voglio qui ricordare che il parere contrario della Commissione bilancio, a proposito dell'emendamento sulla indicizzazione con il montante, è stato determinato — a mio avviso — dal permanere di una testarda preclusione del Governo, non giustificata, considerata la data di decorrenza del nuovo meccanismo di perequazione, l'entità non rilevante dell'onere ed il fatto che tale emendamento avrebbe risolto, una volta per tutte, la questione dell'adeguamento automatico; la stessa Commissione bilancio non ha, inoltre, compiuto il massimo sforzo allo scopo di recepire un diritto che doveva essere riconosciuto da tempo, in quanto essa — come già ha rilevato il relatore — poteva indicare una alternativa di copertura della spesa, una volta constatato che quella indicata non presentava adeguata disponibilità e tenuto conto che la contrarietà del parere non è motivata sul piano del merito.

Non possiamo, quindi, non confermare e rafforzare il nostro giudizio fortemente critico nei confronti della negativa

posizione assunta dal Governo, dettata unicamente — così crediamo — da ragioni di principio, ed anche, per carenza di impegno positivo, che riteniamo di poter addebitare alla Commissione bilancio.

Ricordo che noi per primi — ad iniziare dalla legge finanziaria 1986 — abbiamo presentato l'emendamento sulla indicizzazione (peraltro non accolto per soli tre voti) ed abbiamo constatato con soddisfazione che questa nostra proposta ha assunto un carattere generale. Adesso, per le cause che ho citato e che sono state messe in rilievo anche da altri colleghi, si è determinata una situazione molto difficile.

Con rammarico ed insoddisfazione affermiamo che la nostra scelta è abbastanza obbligata, come è stato sottolineato anche dal relatore. Ci rendiamo perciò conto che non possiamo assumere la veste di responsabili di un ulteriore e quasi sicuramente inutile ritardo nell'approvazione del provvedimento dopo tanta attesa da parte delle categorie interessate, che giustamente reclamano l'erogazione di miglioramenti pensionistici e, ancora, dopo aver fatto tanto per crearne le condizioni. Non possiamo, in sostanza, correre il rischio di non utilizzare i 427 miliardi, prima delle ferie estive, o addirittura perdere l'accantonamento previsto dalla legge finanziaria 1986.

Questo ci impedisce anche di presentare emendamenti che, in ogni caso, non avrebbero comportato oneri aggiuntivi.

Ciò detto tengo a precisare che siamo favorevoli all'approvazione del provvedimento al nostro esame nel corso di questa seduta, anche se non possiamo rinunciare a porre con forza l'esigenza di trovare una soluzione del problema principale, che è quello relativo alla indicizzazione, sul quale auspichiamo che si mantenga l'unità fra tutti i gruppi, così come non rinunceremo a chiedere la soluzione di altre questioni rimaste irrisolte, dato che è doveroso giungere ad un definitivo organico riassetto della materia.

A tale proposito faccio presente che abbiamo elaborato uno specifico ordine

del giorno sottoscritto unitariamente, che reca anche la firma del relatore, che ringrazio, tendente ad esprimere una valutazione non negativa sui miglioramenti previsti dal provvedimento, ma che ribadisce la necessità, non più procrastinabile, di chiudere, una volta per tutte, l'intera vicenda delle pensioni di guerra, attraverso l'introduzione di norme volte a riconoscere un completo sistema di adeguamento automatico; ad indicizzare il limite di reddito nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti pensionistici di guerra e gli importi degli assegni per decorazioni al valore militare. Tali norme devono anche dare concreta rilevanza al principio risarcitorio di tutte le pensioni di guerra, non computando i relativi trattamenti nel reddito richiesto per la concessione di benefici od esenzioni in materia previdenziale, sanitaria ed assistenziale; corrispondere a tutti i titolari di pensioni di guerra la tredicesima mensilità; estendere alle vedove degli invalidi iscritti a categorie dalla seconda alla ottava il rapporto direttamente proporzionale per la concessione del trattamento di reversibilità; aggiornare i criteri di classificazione di talune infermità, conferendo la giusta rilevanza alle infermità per interdipendenza o concausa rispetto a quelle pensionate, recuperando lo stesso assegno di cura e rivedendo le tabelle F ed F1, relative ai cumuli, per tenere presente la reale incidenza di più infermità su di uno stesso soggetto.

L'ordine del giorno, quindi, impegna il Governo, già in fase di predisposizione della legge finanziaria 1987, a prevedere un adeguato accantonamento nei fondi speciali del Ministero del tesoro, che consenta la realizzazione di un definitivo riassetto della materia.

Abbiamo elaborato infine un ordine del giorno, anch'esso a carattere unitario, con il quale si chiede la sollecita approvazione dei progetti di legge giacenti nei due rami del Parlamento, riguardanti l'agguancio automatico e l'adeguamento degli assegni accessori dei mutilati per servizio,

considerata l'analogia esistente in materia e che la legge finanziaria 1986 prevede a questo scopo uno stanziamento triennale di 10 miliardi.

Con queste precisazioni, che valgono anche come dichiarazioni di voto, preannunciamo il voto favorevole al testo approvato dal Senato.

FRANCO PIRO. Il gruppo socialista si associa alle conclusioni dei colleghi e ringrazia il relatore per il proficuo lavoro svolto. Il Governo ed anche la V Commissione bilancio, che non ha accettato un emendamento su cui si è raggiunta una intesa unitaria e che, peraltro, non avrebbe determinato sconquassi dal punto di vista finanziario, potevano ben indicare altro tipo di copertura per un onere assai modesto. Non però sull'accantonamento relativo alla ristrutturazione della amministrazione finanziaria (già troppo saccheggiato), dato che non è affatto scontato che il relativo provvedimento non debba essere discusso.

La Commissione bilancio non può giocare « a nascondino », con il rischio di far divenire residui i 427 miliardi già stanziati. Non si può, infatti, dire che una copertura non è capiente senza indicare conseguentemente quella giusta.

Condivido l'opinione espressa dal sottosegretario Ravaglia a proposito delle pensioni dirette; è però necessario — e lo dico con rammarico — tener conto del fatto che un problema di rilevante importanza non viene affrontato e risolto soltanto perché si intende giocare « a nascondino ».

Numerose questioni sono ancora irrisolte in un settore nel quale si registrano molte ingiustizie. Si pensi, tanto per fare un esempio, ai tanti bambini che durante e dopo l'ultima guerra sono rimasti feriti in seguito al rinvenimento ed alla esplosione di ordigni bellici.

Poiché non si possono perdere gli accantonamenti della legge finanziaria, riteniamo necessaria l'immediata approvazione del provvedimento n. 3668.

GIACOMO ROSINI. Dichiaro subito di concordare su non poche delle valutazioni espresse nel corso di questa discussione sulle linee generali e, in modo particolare, sulla relazione dell'onorevole Fiori e sulle considerazioni svolte dall'onorevole Piro. Desidero però richiamare l'attenzione dei colleghi su un dato di fatto che mi sembra incontrovertibile ed è che quello che ci accingiamo a votare non è un provvedimento che lasci molto « amaro in bocca »; esso è, comunque, un buon provvedimento. Da parte di molti di noi si è fatta qualcosa di sostanziale, di positivo: questa è la conclusione che deriva dal lavoro svolto complessivamente dal Parlamento e particolarmente dai componenti questa Commissione, i quali, nel corso della discussione sulla « legge finanziaria » riuscirono a convincere delle loro ragioni sia il Governo sia l'Assemblea.

Dunque, nel momento in cui la nostra Commissione si accinge a dare il proprio *placet* a questo provvedimento, appare opportuno non porre troppo l'accento su quei problemi i quali restano ancora irrisolti e verso i quali vi è pur sempre la volontà di una soluzione. Appare, invece, opportuno porre attenzione a quel che di positivo e di sostanziale si sta facendo.

In questo spirito, preannuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PUBLIO FIORI, *Relatore*. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione quello della proposta di legge n. 3668 approvata dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta testé avanzata dal relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli e delle tabelle della proposta di legge n. 3668, che, non essendo stati mantenuti gli emen-

damenti preannunciati, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

(Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra).

1. Nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, i commi primo, secondo e terzo sono abrogati; in sostituzione di quanto ivi stabilito si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi 2 e 3.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1985, gli importi delle pensioni di cui alle tabelle C, G, M, N ed S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; dell'indennità per una volta tanto di cui al terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; dell'indennità di assistenza e di accompagnamento e relativa integrazione, di cui all'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981; dell'assegno integrativo per gli invalidi di 1ª categoria di cui all'articolo 15, dell'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'articolo 17, dell'assegno di incollocabilità di cui ai commi primo e undicesimo dell'articolo 20, dell'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978; della maggiorazione e dell'assegno previsti, rispettivamente, dagli articoli 62 e 64 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, gli assegni previsti dagli articoli 4 e 8 della presente legge, vigenti alla medesima data del 1° gennaio 1985, o a quella fissata dalla presente legge, sono adeguati automaticamente, mediante l'attribuzione di assegno aggiuntivo annuo risultante dalla applicazione, sugli importi di cui sopra, dell'indice di varia-

zione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.

3. L'adeguamento automatico di cui al precedente comma 2 non compete sugli assegni aggiuntivi attribuiti ai sensi del comma stesso, né su altri assegni o indennità, spettanti ai titolari di pensioni di guerra diversi da quelli sopra espressamente indicati.

(È approvato).

ART. 2.

(Pensioni e assegni).

1. Le tabelle *C, E, G, M, N* ed *S*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono sostituite per l'anno 1985 dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge. Con la stessa decorrenza è istituita l'allegata tabella *T*.

2. Gli assegni aggiuntivi maturati a tutto il 31 dicembre 1984 per effetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sugli importi indicati dalle tabelle di cui al precedente comma 1 nonché dalla tabella *F*, sono conglobati negli importi medesimi. Con decorrenza dal 1° gennaio 1986 le nuove tabelle *C, E, F, G, M, N, S* e *T* sono quelle allegate alla presente legge. L'assegno di maggiorazione di lire 474.000 annue, di cui a primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, passa a lire 625.680 per effetto di tale conglobamento.

3. Il limite di reddito, nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici di guerra, stabilito in lire 5.200.000 dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è elevato a lire 7.500.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1985.

4. Nei « Criteri per l'applicazione delle tabelle *A* e *B* » riportati alla fine della tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,

n. 834, il titolo anzidetto è sostituito dal seguente:

« Criteri per l'applicazione delle tabelle *A, B* ed *E* ».

5. Nei criteri di cui al precedente comma 4, il primo capoverso della lettera *a*) è sostituito dal seguente: « Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle *A* e *B*, non va esteso alle infermità elencate nella tabella *E*, avendo detta elencazione "carattere tassativo", salvo nei casi previsti dalla lettera *B*, numero 2), e dalla lettera *F*, numero 8). In tali lettere *B*, numero 2), ed *F*, numero 8), vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che, assieme alla assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, esista o meno la necessità della continua o quasi continua degenza a letto ».

(È approvato).

ART. 3.

(Indennità di assistenza e di accompagnamento).

1. I commi secondo, quinto e sesto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono sostituiti dai seguenti:

« L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

	dal 1° gennaio 1985	dal 1° gennaio 1986
lettera <i>A</i>	L. 460.800	L. 622.080
» <i>A-bis</i>	» 402.000	» 542.700
» <i>B</i>	» 355.200	» 479.520
» <i>C</i>	» 312.000	» 421.200
» <i>D</i>	» 264.000	» 356.400
» <i>E</i>	» 218.400	» 294.840
» <i>F</i>	» 171.600	» 231.660
» <i>G</i>	» 126.000	» 170.100
» <i>H</i>	» 82.800	» 111.780 ».

« La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita: dal 1° gennaio 1985 in lire 1.260.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in lire 1.638.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2); dal 1° gennaio 1985 in lire 840.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in lire 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera A; dal 1° gennaio 1985 in lire 560.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in lire 728.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera A-bis ».

« Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, numero 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di lire 280.000 mensili dal 1° gennaio 1985 e di lire 364.000 mensili dal 1° gennaio 1986 ».

(È approvato).

ART. 4.

(Assegno supplementare per le vedove dei grandi invalidi).

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° gennaio 1985:

« ART. 9. — Dopo il terzo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono inseriti i seguenti commi:

“Alla vedova di cui ai commi precedenti è liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al cinquanta per cento degli as-

segni di superinvalidità, contemplati dalla tabella E o riferiti a detta tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido. Tale assegno supplementare compete purché la vedova abbia convissuto con il dan- te causa e gli abbia prestato assistenza.

Lo stesso trattamento di cui al comma precedente compete alla vedova alla quale sia già stata liquidata la pensione in base alle norme precedentemente in vigore.

Alla liquidazione del trattamento pensionistico previsto dal presente articolo provvedono d'ufficio, in via provvisoria, le competenti Direzioni provinciali del tesoro; i relativi provvedimenti sono confermati dall'Amministrazione centrale delle pensioni di guerra” ».

2. L'ultimo comma dell'articolo 38 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è abrogato.

3. Ove la misura del trattamento complessivo fruito in base alla legislazione anteriore sia superiore a quella stabilita dal presente articolo, la differenza tra i due trattamenti viene conservata a titolo di assegno personale da riassorbirsi negli eventuali futuri miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti.

(È approvato).

ART. 5.

(Collaterali).

1. La lettera c) dell'articolo 57 e l'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, relativi alle condizioni per beneficiare di pensione, a titolo di assegno alimentare, a favore dei fratelli o sorelle quando il militare morto per causa di guerra o attinente alla guerra o il civile deceduto per fatti di guerra non abbia lasciato coniuge o figli e non vi sia padre o madre, sono abrogati con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Coloro che già beneficiano di tale assegno alimentare continueranno a percepire il relativo importo secondo l'allegata tabella *T*. L'assegno aggiuntivo di cui al precedente articolo 1 maturato per l'anno 1985 ed i ratei maturati fino al mese precedente l'entrata in vigore della presente legge saranno corrisposti ai beneficiari di cui alla tabella *T* a titolo di assegno personale.

3. Le domande presentate dai soggetti interessati prima dell'entrata in vigore della presente legge saranno definite sulla base delle disposizioni abrogate dalla legge stessa.

(È approvato).

ART. 6.

(Inabilità a proficuo lavoro.
Assegno di incollocabilità).

1. L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, condizione nei casi previsti per conseguire trattamento pensionistico, deve essere effettivamente accertata dagli organi sanitari di cui alla legislazione sulle pensioni di guerra e in conseguenza vengono abrogate le norme che considerano presunta l'inabilità al compimento del 65° anno di età.

2. Il sesto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Il direttore generale delle pensioni di guerra, sentita la Commissione medica superiore, provvede alla liquidazione o al diniego dell'assegno di incollocabilità con le modalità previste dal successivo articolo 101 ».

(È approvato).

ART. 7.

(Attualizzazione dei trattamenti pensionistici di cui alle tabelle *I* ed *L*).

1. Gli orfani maggiorenni inabili non in stato di disagio economico, di cui alle tabelle *I* ed *L* previste dal terzo comma

dell'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, possono chiedere la corresponsione del valore attuale del loro trattamento pensionistico.

2. Le modalità, il tasso di interesse e le condizioni per chiedere la capitalizzazione del trattamento pensionistico, nonché l'ammontare annuo da destinare a tale operazione nell'ambito dello stanziamento complessivo per il servizio delle pensioni di guerra, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

3. Trascorsi tre anni dalla data del suddetto decreto, si procederà alla capitalizzazione dei trattamenti pensionistici residui.

4. Le tabelle *I* ed *L*, di cui al terzo comma dell'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande presentate dai soggetti interessati prima di tale data saranno definite sulla base delle previgenti disposizioni e di quelle contenute nel presente articolo.

(È approvato).

ART. 8.

(Indennità di accompagnamento aggiuntiva per gli invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta, accompagnata dalla perdita dei due arti superiori o inferiori).

1. Ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra invalidità contemplata nei numeri 1) e 2) della lettera *A-bis* della tabella *E* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nonché ai grandi invalidi affetti dalla perdita anatomica dei quattro arti fino al limite del terzo superiore delle gambe e degli avambracci, per far fronte alle particolari necessità di assistenza è corrisposta una speciale indennità di accompagnamento aggiuntiva, non reversibile, nella misura mensile pari a

quella prevista per gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1) e 2), di cui al quinto comma dell'articolo 6 di detto decreto del Presidente della Repubblica n. 834, del 1981, come risulta sostituito dall'articolo 3 della presente legge, con decorrenza 1° gennaio 1985.

2. Tale speciale indennità è cumulabile con l'indennità di assistenza e di accompagnamento e relativa integrazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, e usufruisce dell'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. All'onere derivante dall'indennità aggiuntiva di cui al comma 1, valutato in lire 2.000.000.000 annui, si provvede con imputazione a carico dello stanziamento ordinario del capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

(È approvato).

ART. 9.

(*Infermi di mente*).

1. Nella tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, alla lettera A, dopo il secondo comma del numero 4) sono aggiunti i seguenti commi:

«L'assegno sarà mantenuto od attribuito anche a coloro che alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, affetti da alterazioni delle facoltà mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'articolo 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e affidati, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale.

Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente verrà conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui

al primo comma. Alla dimissione troverà applicazione il disposto del secondo comma ».

(È approvato).

ART. 10.

(*Giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di assegni vitalizi ai deportati nei campi di sterminio nazisti. Ricorsi*).

1. In relazione all'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che ha posto a carico del bilancio dello Stato gli indennizzi a favore dei cittadini italiani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, si precisa, ai fini dichiarativi e quale interpretazione autentica, che le controversie derivanti da provvedimenti emessi in base alla successiva legge 18 novembre 1980, n. 791, rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, ai sensi degli articoli 13 e 62 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214.

2. Contro le deliberazioni della Commissione, di cui all'articolo 3 della legge 18 novembre 1980, n. 791, di diniego dei benefici previsti dalla legge medesima è ammesso ricorso al Ministro del tesoro, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto.

3. Il ricorso deve essere presentato al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, la quale dà notizia del numero di protocollo assegnato al ricorso stesso e della data in cui esso è pervenuto. Il ricorso deve essere definito entro il termine di due anni dalla data di presentazione.

4. Contro i provvedimenti di concessione dell'assegno vitalizio di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791, e contro quelli del Ministro del tesoro, di decisione sui ricorsi è ammesso gravame alla Corte dei conti con le procedure e le modalità, in quanto applicabili, previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

In dipendenza del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti o del ricorso al Ministro del tesoro, il ricorrente ha facoltà di chiedere la revisione amministrativa del provvedimento impugnato con le procedure e le modalità, in quanto applicabili, previste dall'articolo 13 dello stesso decreto presidenziale n. 834 del 1981.

5. Si precisa, quale interpretazione autentica, che il requisito della cittadinanza italiana deve essere posseduto sia all'epoca della deportazione sia al momento della presentazione della domanda; che l'acquisto di una cittadinanza straniera comporta in ogni caso, con la medesima decorrenza, la perdita dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e che per ottenere tale assegno deve risultare che la deportazione è avvenuta, per i motivi indicati nel medesimo articolo 1, nei campi nazisti sottoposti alla vigilanza e alla amministrazione della « Gestapo » o delle « S.S. » e destinati a fini di sterminio.

(È approvato).

ART. 11.

(Responsabilità per indebiti pagamenti. Abbuono di somme).

1. Ai provvedimenti in materia di pensioni di guerra si applica, ove non esistono disposizioni particolari, l'articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428, concernente l'interpretazione autentica dell'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. Gli eventuali indebiti pagamenti di somme derivanti da provvedimenti emessi in materia di pensioni di guerra saranno imputabili ai responsabili soltanto in caso di dolo o colpa grave.

3. Nel caso di somme per pensioni o assegni di guerra indebitamente percepite, l'interessato può chiederne l'abbuono purché l'indebita riscossione non derivi da inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da norme di legge e venga dimostrata la buona fede.

4. L'eventuale abbuono è accordato con la procedura prevista dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 12.

(Funzionamento delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra e della Commissione medica superiore).

1. L'ultimo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dai seguenti:

« Il personale della segreteria della Commissione medica superiore è fornito dalla Direzione generale delle pensioni di guerra da cui dipende amministrativamente. Alla direzione della segreteria della Commissione è assegnato un funzionario dei servizi amministrativi, di qualifica non superiore alla ottava.

Il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanerà, con proprio decreto, le norme relative al funzionamento e alle procedure della Commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche di guerra ai fini di un maggiore coordinamento e snellimento della loro attività ».

(È approvato).

ART. 13.

(Convenzioni con medici civili).

1. Il primo comma dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro del tesoro, entro i limiti del contingente numerico fissato dal primo comma del successivo articolo 110 come risulta modificato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica

blica 30 dicembre 1981, n. 834, può stipulare convenzioni con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore di cui agli articoli 105 e 106 ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra e degli altri adempimenti di competenza delle predette commissioni. Il relativo trattamento economico è stabilito dal Ministro del tesoro con proprio decreto in base alle prestazioni rese e in relazione alle singole specializzazioni dei convenzionati ».

(È approvato).

ART. 14.

(Competenza temporanea per la trattazione delle pratiche arretrate).

1. Per evitare il formarsi di eccessiva giacenza di pratiche pensionistiche, la cui definizione è attribuita alla competenza delle direzioni provinciali del Tesoro per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, con provvedimento del Ministro del tesoro può essere stabilito che temporaneamente la trattazione di tali pratiche venga effettuata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

(È approvato).

ART. 15.

(Revisione dei provvedimenti impugnati con ricorso gerarchico o in sede giurisdizionale).

1. Il secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dai seguenti:

« Il riesame dei ricorsi giurisdizionali pendenti presso la Corte dei conti ha precedenza rispetto a qualsiasi altro riesame e a tal fine sarà, altresì, data priorità a

quei ricorsi che siano stati presentati da più lungo tempo.

Ai fini di una più equa e sostanziale valutazione del diritto alla pensione o, comunque, ad un trattamento più favorevole di quello liquidato, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione pensionistica di guerra intervenuta nel frattempo e nell'intento di abbreviare i tempi di giacenza dei ricorsi giurisdizionali, il Ministro del tesoro o il Direttore generale procedono ad un nuovo esame di tutti i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali è stato emesso il provvedimento impugnato, con riferimento anche alle disposizioni di legge emanate successivamente. All'uopo, gli organi decidenti possono disporre tutti gli accertamenti ritenuti utili ai fini del riesame. È in facoltà del ricorrente interessato produrre durante l'istruttoria per il riesame amministrativo memorie e documenti a sostegno del proprio assunto e, qualora non esistano o siano andati distrutti certificazioni, atti e documenti ufficiali, può comprovare le proprie ragioni presentando anche atti notori o testimonianze redatti nelle dovute forme di legge ».

(È approvato).

ART. 16.

(Ricorsi gerarchici).

1. I commi quinto e settimo dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono sostituiti dai seguenti:

« I ricorsi di cui al presente articolo sono definiti, sulla base delle risultanze degli atti, della documentazione esibita, dei motivi di diritto e di fatto adottati dall'interessato e degli altri accertamenti all'uopo ritenuti utili, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra costituito in una o più sezioni speciali, al quale l'Amministrazione rimette gli atti con apposita relazione, dandone comunicazione all'interessato ».

« I ricorsi di cui al presente articolo devono essere definiti entro e non oltre il termine di due anni dalla relativa data di presentazione. Trascorso tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti ».

2. L'ultimo comma dello stesso articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è soppresso.

(È approvato).

ART. 17.

(Ricorso alla Corte dei conti).

1. Il primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« Contro il decreto di decisione su ricorso gerarchico in materia di pensioni di guerra è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione decorrente dalla notifica del provvedimento stesso. Qualora la notifica del provvedimento impugnativo sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, tale termine decorre dalla data di consegna dell'atto risultante dall'avviso di ricevimento ».

2. L'ottavo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è soppresso.

(È approvato).

ART. 18.

(Modifica della denominazione della Direzione generale delle pensioni di guerra).

1. La denominazione della Direzione generale delle pensioni di guerra è così modificata: « Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari ».

2. Alla suddetta Direzione generale potranno essere attribuiti, per una migliore

omogeneità, altri compiti concernenti materia affine o collegata a quella di competenza, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro competente per i compiti da trasferire. Con il medesimo decreto saranno stabiliti i tempi e le modalità del trasferimento.

(È approvato).

ART. 19.

(Revoca e modificazione dei provvedimenti. Notificazione degli stessi).

1. L'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« ART. 82. — I provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra emanati dal direttore generale possono essere revocati o modificati prima dell'approvazione da parte del Comitato di liquidazione quando ricorrano le circostanze di cui al precedente articolo 81 del presente testo unico. In tal caso il provvedimento di revoca o di modifica del direttore generale è sottoposto all'approvazione del Comitato di liquidazione.

I provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra possono, altresì, essere revocati o modificati dal direttore generale sia prima che dopo l'approvazione del Comitato di liquidazione, ma prima che abbiano avuto esecuzione, qualora vengano ravvisati motivi di legittimità o di merito. Il nuovo provvedimento viene trasmesso per l'approvazione al Comitato di liquidazione.

All'infuori dei casi di cui ai precedenti commi, i provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra possono essere revocati o modificati per i motivi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 81 e 112 del presente testo unico salvo i casi in cui sia diversamente stabilito dal testo unico stesso ».

(È approvato).

ART. 20.

(Diritto a pensione della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra.

Notificazione dei provvedimenti).

1. I commi terzo e quinto dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono sostituiti dai seguenti:

« Agli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio o della richiesta delle prescritte pubblicazioni di matrimonio ».

« Anche in mancanza di procura o di richiesta di pubblicazione di matrimonio le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare, durante lo stato di guerra, abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio, purché risulti, da apposito atto stragiudiziale o da altro documento certo, uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e purché le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti ».

2. L'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« ART. 119. — Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni o alle indennità disciplinati dal presente testo unico devono essere notificati agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, ed a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale con le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 ».

(È approvato).

ART. 21.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 227 miliardi per l'anno 1985 ed in lire 427 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988, si provvede, quanto a lire 227 miliardi per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce « Riassetto generale dei trattamenti pensionistici di guerra spettanti ai soggetti di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 » e, quanto a lire 427 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la predetta voce.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo alle tabelle allegate alla proposta di legge:

TRATTAMENTO SPETTANTE
AI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA

Categorie	Importo annuo	
	Dal 1° gennaio 1985	Dal 1° gennaio 1986
1ª categoria	L. 3.044.400	L. 4.140.600
2ª categoria	» 2.739.600	» 3.726.600
3ª categoria	» 2.435.400	» 3.312.600
4ª categoria	» 2.131.200	» 2.898.600
5ª categoria	» 1.826.400	» 2.484.600
6ª categoria	» 1.522.800	» 2.070.600
7ª categoria	» 1.218.000	» 1.656.000
8ª categoria	» 913.200	» 1.242.000

(È approvata).

TABELLA E A-bis)

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA

A)

1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).

4) Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

L'assegno sarà mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanità mentale e finché dura tale trattamento.

L'assegno sarà mantenuto od attribuito anche a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, affetti da alterazioni delle facoltà mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'articolo 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e affidati per la custodia e la vigilanza alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale.

Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma verrà conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione troverà applicazione il disposto del secondo comma.

(Annue: L. 8.040.000 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 11.184.000 dal 1° gennaio 1986).

1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.

2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue: L. 7.200.000 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 9.993.600 dal 1° gennaio 1986).

B)

1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

2) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue: L. 6.420.000 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 8.923.200 dal 1° gennaio 1986).

C)

1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

(Annue: L. 5.640.000 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 7.852.800 dal 1° gennaio 1986).

D)

1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

(Annue: L. 4.800.000 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 6.662.400 dal 1° gennaio 1986).

E)

1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.

2) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.

4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

5) Alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, sempreché tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

(Annue: L. 4.020.000 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 5.592.000 dal 1° gennaio 1986).

F)

1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

3) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

7) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

8) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue: L. 3.204.000 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 4.449.600 dal 1° gennaio 1986).

G)

1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

2) La disarticolazione di un'anca.

3) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

4) Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

(Annue: L. 2.400.000 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 3.331.200 dal 1° gennaio 1986).

H)

1) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.

2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.

3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.

IX LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

4) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso con grave e permanente insufficienza coronarica ecg accertata o gravi al punto da richiedere l'applicazione di *pace-maker* o il trattamento con *by-pass* o la sostituzione valvolare.

5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

(Annue: L. 1.620.000 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 2.260.800 dal 1° gennaio 1986).

(È approvata).

TABELLA F

ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITA

Natura del cumulo	Importo annuo
	Dal 1° gennaio 1986
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A, A-bis e B	15.166.800
Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere A e A-bis e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E	11.551.200
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera B e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E	6.354.000
Per due superinvalidità contemplate nella tabella E	4.772.400
Per una seconda infermità della prima categoria della tabella A	3.616.800

Natura del cumulo	Importo annuo
	Dal 1° gennaio 1986
Per una seconda infermità della seconda categoria della tabella A	3.255.600
Per una seconda infermità della terza categoria della tabella A	2.892.600
Per una seconda infermità della quarta categoria della tabella A	2.532.000
Per una seconda infermità della quinta categoria della tabella A	2.170.800
Per una seconda infermità della sesta categoria della tabella A	1.808.400
Per una seconda infermità della settima categoria della tabella A	1.446.600
Per una seconda infermità della ottava categoria della tabella A	1.085.400

(È approvata).

TRATTAMENTO ANNUO SPETTANTE AI CONGIUNTI DEI CADUTI

SOGGETTI DI DIRITTO

	Importo annuo	
	Dal 1° gennaio 1985	Dal 1° gennaio 1986
<i>Tabella G</i>		
Vedove ed orfani - Orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico	L. 1.596.180	L. 2.419.360

IX LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

SOGGETTI DI DIRITTO

	Importo annuo	
	Dal 1° gennaio 1986	Dal 1° gennaio 1985
<i>Tabella M</i>		
Genitori - Pensioni normali	L. 854.160	L. 1.225.200

Tabella T

Collaterali	L. 805.800	L. 1.063.680
-------------	------------	--------------

Tabella S

Genitori - Pensioni speciali	L. 838.440	L. 1.202.400
------------------------------	------------	--------------

(È approvata).

TRATTAMENTO SPETTANTE ALLE VEDOVE ED ORFANI DEGLI INVALIDI DECEDUTI PER CAUSE DIVERSE DALLA INFERMITÀ PENSIONATA

SOGGETTI DI DIRITTO

	Importo annuo	
	Dal 1° gennaio 1985	Dal 1° gennaio 1986
<i>Tabella N</i>		
Vedove ed orfani minorenni - Orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico:		
2ª categoria ..	L. 824.880	L. 1.183.200
3ª categoria ..	» 734.640	» 1.053.600
4ª categoria ..	» 660.240	» 946.800
5ª categoria ..	» 599.760	» 859.800
6ª categoria ..	» 554.640	» 795.000
7ª categoria ..	» 524.760	» 752.400
8ª categoria ..	» 510.120	» 732.000

(È approvata).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Bruzzani, Fiori, Colucci, Carelli, Rubinacci, Scovacricchi, Laganà, Bellocchio, Nucci Mauro, Umidi Sala e Ferrari Marte hanno presentato i seguenti ordini del giorno:

« La Camera,

preso atto che l'impegno di tutti i gruppi parlamentari ha consentito l'approvazione, in tempi relativamente brevi, del testo unificato recante « modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra »;

pur esprimendo una valutazione non negativa in ordine all'adeguamento economico dei vari trattamenti pensionistici previsto dal provvedimento di legge in relazione agli stanziamenti di bilancio appositamente disposti per gli anni 1985 e 1986, ritiene che non sia stato raggiunto l'obiettivo di un organico riassetto della pensionistica di guerra in quanto restano tuttora insoluti problemi di fondamentale importanza;

ribadisce l'esigenza non più procrastinabile di introdurre nella legislazione pensionistica di guerra norme atte a:

1) perfezionare il sistema di adeguamento automatico, attraverso l'applicazione, ogni anno, dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9, della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni, sull'intero importo delle pensioni di guerra e dei relativi assegni maturati al 31 dicembre dell'anno precedente;

2) rivalutare annualmente il limite di reddito nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti e assegni pensionistici di guerra, nonché prevedere l'indicizzazione sugli importi degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, secondo le modalità contenute nell'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160;

3) conferire concreta rilevanza al principio risarcitorio della pensione di

guerra, attraverso la conferma della non computabilità dei trattamenti pensionistici nel reddito richiesto per la concessione di benefici o esenzioni in materia previdenziale, sanitaria ed assistenziale;

4) corrispondere ai titolari di pensioni di guerra una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori;

5) estendere alle vedove dalla 2^a all'8^a il trattamento di reversibilità direttamente proporzionale a quello fruito dal dante causa, in analogia con quanto operato per le vedove dei grandi invalidi;

6) aggiornare i criteri di classificazione di talune infermità alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche e conferire la giusta rilevanza, ai fini della valutazione complessiva, alle infermità insorte per interdipendenza o con causa da quelle pensionate;

7) rivedere le tabelle F ed F1 relative ai cumuli tenendo presente la reale incidenza di più infermità su di uno stesso soggetto;

8) ripristinare, con equa valutazione, l'assegno di cura inopinatamente soppresso dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, nonostante si trattasse di assegno vitalizio,

impegna il Governo

a prevedere, già in fase di predisposizione della legge finanziaria 1987, lo stanziamento dei fondi che consentano, a quarant'anni dalla Costituzione della Repubblica, l'accoglimento delle legittime aspirazioni dei mutilati ed invalidi di guerra e la realizzazione di un definitivo e conclusivo riordino della materia ».

0/3668/1/6

« La Camera,

considerato che la pensionistica prevista per gli invalidi per servizio mili-

tare in materia di assegni accessori, di assistenza e di accompagnamento e loro integrazioni segue gli stessi criteri e le stesse normative previste per la pensionistica di guerra;

considerata l'analogia tra le menomazioni contratte dal personale militare per causa di servizio e per causa di guerra;

tenuto conto che la legge finanziaria 1986 (Fondo speciale parte corrente tabella B - Ministero del tesoro) prevede uno stanziamento triennale della somma di 10 miliardi al fine dell'adeguamento automatico degli assegni ai grandi invalidi per servizio militare;

richiamati i disegni di legge di iniziativa parlamentare già presentati nei due rami del Parlamento,

invita il Governo

a predisporre un'iniziativa per una sollecita approvazione di tali progetti di legge allo scopo di dare doverosa soddisfazione alle legittime aspettative degli invalidi per servizio ».

0/3668/2/6

GIANNI RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In relazione all'ordine del giorno 0/3668/1/6, desidero fare alcune brevi considerazioni.

Per quanto concerne la rivalutazione annuale del limite di reddito, di cui al punto 2) dell'ordine del giorno stesso, non vi sono problemi perché il Governo si impegna a rivalutare annualmente tale limite di reddito.

Per quanto riguarda il punto 1), il Governo già in precedenza ha fatto rilevare come l'accettazione di tale parte dell'ordine del giorno creerebbe notevoli problemi finanziari per la pensionistica di guerra, anche in relazione all'impatto che essa avrebbe su altre categorie, stante il fatto che il Governo ritiene sempre più — come, del resto, la stessa maggioranza si è impegnata a fare — che si debbano ridurre e non già aumentare i meccani-

smi di indicizzazione, anche in funzione della riduzione dell'inflazione e dunque come contributo a tale riduzione.

Per quanto riguarda il punto 3), l'argomento è stato già discusso ampiamente al Senato. E poiché l'accoglimento di tale punto creerebbe notevoli problemi dal punto di vista finanziario, dichiaro, a nome del Governo, di accettare solo come raccomandazione tale punto dell'ordine del giorno.

Quanto al punto 4), ritengo che, nel momento in cui si provvede con questa proposta di legge alla soluzione di gran parte dei problemi sollevati dalle varie categorie con un costo complessivo di 427 miliardi all'anno, la concessione di un'ulteriore indennità speciale annua non terrebbe in alcun conto, ad esempio, la considerazione relativa al punto 3) e cioè al principio risarcitorio delle pensioni di guerra. Dunque, o consideriamo questo meccanismo come un meccanismo pensionistico, o lo consideriamo come un meccanismo risarcitorio.

Esprimo pertanto perplessità sul punto 4) dell'ordine del giorno.

Per quanto concerne il punto 5), da parte della Commissione finanze del Senato — presso la quale la discussione su questo provvedimento è stata ampia e approfondita — si è ritenuto di contenere l'estensione del trattamento di reversibilità alle vedove degli invalidi già iscritti alla prima categoria, cioè a quelle le quali abbiano avuto un'oggettiva influenza nell'attività del pensionato di guerra e non alle vedove degli invalidi iscritti alle categorie dalla seconda all'ottava, caratterizzate da una minore esigenza di tutelare il pensionato.

Per quanto riguarda il punto 6), vi è una prassi consolidata da oltre quaranta anni e pertanto non si ritiene che, nel momento in cui ci si avvia verso una graduale riduzione dei problemi della pensionistica di guerra, debbano riproporsi problemi relativi alla classificazione delle infermità.

Quanto ai punti 7) ed 8), dichiaro di accoglierli come raccomandazione.

Insomma, il Governo è disposto ad accettare come raccomandazione quest'ordine del giorno, ad eccezione dei punti sui quali ha espresso le proprie perplessità o la propria contrarietà. Pur tuttavia, il Governo non potrà non tenere conto delle esigenze espresse da questa Commissione allorquando verrà predisposto il disegno di legge finanziaria, ovviamente nel quadro più complessivo delle compatibilità, che troveranno tutto il Parlamento impegnato a valutare la destinazione dei fondi e tenuto conto anche della esigenza di contenere il disavanzo dello Stato.

In relazione all'ordine del giorno 0/3668/2/6, ricordo che è stata presentata una proposta di legge al Senato, sulla quale il Governo ha già fornito una sua risposta nel senso di dichiararsi pronto a discutere nel momento in cui la Commissione finanze e tesoro del Senato vorrà porre all'ordine del giorno tale provvedimento.

Pertanto, dichiaro di accettare l'ordine del giorno 0/3668/2/6.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno n. 0/3668/1/6 ?

PUBLIO FIORI, Relatore. Sì, insistiamo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno n. 0/3668/2/6 ?

PUBLIO FIORI, Relatore. No, non insistiamo.

PRESIDENTE. La proposta di legge n. 3668 sarà subito votata a scrutinio segreto e se approvata comporterà l'assorbimento delle abbinate proposte di legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

IX LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1986

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Della Porta ed altri:
« Modifiche ed integrazioni alla normativa
sulle pensioni di guerra » (*Approvata, in
un testo unificato, dal Senato*) (3668):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 441, 583, 928, 1165, 1391, 2119, 2192, 2386 e 2470.

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Alpini, Auleta, Bellocchio, Bianchi di Lavagna, Brina, Bruzzani, Carelli, Contu, D'Aimmo Da Mommio, Dardini, Fiori, La Ganga, Merolli, Minervini, Moro, Nucci Mauro, Parigi, Patria, Pierino, Piro, Pollice, Ravasio, Rosini, Rubinacci, Sarti Armando, Triva, Umidi Sala e Usellini.

La seduta termina alle 16,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO